



**TRIBUNALE DI LUCCA  
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

<b>DOTT. BORAGINE GERARDO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA MARINO VALERIA</b>	<b>Giudice a latere</b>
<b>DOTT.SSA GENOVESE NIDIA</b>	<b>Giudice a latere</b>

**DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE**  
**Pubblico Ministero**

<b>SIG.RA LOVI NICLA</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA**

**PAGINE VERBALE: n. 118**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09**

**A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40**

**UDIENZA DEL 19/03/2014**

**LU0010 POLO FIERISTICO**

**Esito: RINVIO AL 14 MAGGIO 2014 ORE 09.30**

---

Caratteri: 158458

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	4
Difesa – Avvocato D’Apote.....	5
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	7
Difesa – Avvocato D’Apote.....	7
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	8
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	8
Parte Civile – Avvocato Bartolini.....	11
Parte Civile – Avvocato Brachi .....	12
Parte Civile – Avvocato Colangelo.....	19
Parte Civile – Avvocato Carloni .....	19
Parte Civile – Avvocato Cecchetti.....	20
Parte Civile – Avvocato Carloni.....	21
Parte Civile – Avvocato Colangelo.....	22
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	22
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	22
Parte Civile – Avvocato Brachi.....	24
Parte Civile – Avvocato Dalle Luche.....	24
Parte Civile – Avvocato Frezza.....	25
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	25
Parte Civile – Avvocato Frezza.....	25
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	26
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	26
Parte Civile – Avvocato Massara.....	27
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	27
Parte Civile – Avvocato Nicoletti.....	27
Parte Civile – Avvocato Petrocchi.....	28
Parte Civile – Avvocato Quartararo.....	29
Parte Civile – Avvocato De Prete.....	31
Parte Civile – Avvocato Galtieri.....	31
Difesa – Avvocato Francini.....	32
Parte Civile – Avvocato Stortoni.....	33
Difesa – Avvocato Ferro.....	33
Responsabile Civile – Avvocato Labruna .....	34
Responsabile Civile – Avvocato Bazzani.....	34
Responsabile Civile – Avvocato Manduchi .....	35
Responsabile Civile – Avvocato Giorgi.....	38
Responsabile Civile – Avvocato Giarda.....	40
Responsabile Civile – Avvocato Masucci.....	43
Difesa – Avvocato Piazza.....	43
Difesa – Avvocato Agatau.....	45
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	45
Difesa – Avvocato Mittone.....	46
Difesa – Avvocato Stortoni.....	49
Difesa – Avvocato Giovene.....	54

Difesa – Avvocato Ferro.....	55
Difesa – Avvocato Casartelli.....	56
Difesa – Avvocato D’Apote.....	59
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	76
Difesa – Avvocato Valignani.....	76
Difesa – Avvocato Ruggeri Laderchi.....	76
Difesa – Avvocato Siniscalchi.....	79
Difesa – Avvocato Scalise.....	80
Difesa – Avvocato Francini.....	91
Difesa – Avvocato Fiorella.....	92
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	92
Difesa – Avvocato Stortoni.....	92
Difesa – Avvocato Stile.....	93
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	97
Difesa – Avvocato Stortoni.....	98
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	99
Parte Civile – Avvocato Marzaduri.....	102
Parte Civile – Avvocato Cecchetti.....	105
Parte Civile – Avvocato Brachi.....	105
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	107
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	108
Parte Civile – Avvocato Dalle Luche.....	109
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	110
Parte Civile – Avvocato Quartararo.....	110
Parte Civile – Avvocato Nicoletti.....	110
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	110
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	111
Difesa – Avvocato Scalise.....	111
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	111
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	113
Difesa – Avvocato D’Apote.....	113
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	113
Difesa – Avvocato D’Apote.....	113
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	114
Difesa – Avvocato D’Apote.....	114
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	115

**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE  
LU0010 POLO FIERISTICO  
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09  
Udienza del 19/03/2014**

DOTT. BORAGINE GERARDO Presidente  
DOTT.SSA MARINO VALERIA Giudice a latere  
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE Pubblico  
Ministero

SIG.RA LOVI NICLA Cancelliere  
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 40 -**

[Il Giudice autorizza la verbalizzazione a mezzo stenotipia.]

PRESIDENTE - Abbiamo aperto il dibattimento alla scorsa udienza, avevamo concesso il termine rinviato ad oggi. Diamo atto che l'Avvocato Stortoni deposita nomina in originale per l'Imputato Fumi. Possiamo dare inizio alla fase relativa alle richieste di prova dando la parola al Pubblico Ministero.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo**

P.M. AMODEO - Chiedo che siano ammesse tutte le testimonianze indicate nelle tre liste testi depositate da questa Procura e chiedo che siano acquisiti agli atti del fascicolo del Tribunale tutti i documenti contenuti nel fascicolo originario, cioè in quello originariamente depositato in sede di richiesta di rinvio a giudizio,

nonché tutti i documenti acquisiti successivamente alla conclusione dell'Udienza Preliminare e depositati con rituali avvisi agli Imputati della Difesa fino a questa data. Chiedo altresì che sia effettuato l'esame degli imputati.

PRESIDENTE - Scusi, Pubblico Ministero, ha fatto riferimento ad una serie di documenti che lei ha qui con sé per produrli?

P.M. AMODEO - No, materialmente, Presidente, verranno prodotti in corso...

PRESIDENTE - Si vede che...

P.M. AMODEO - Si riserva di farlo.

PRESIDENTE - Quindi di fatto lista testi, tutte quelle già depositate, esame degli imputati e documenti...

P.M. AMODEO - Riserva di produzione al momento dell'escussione. Il fascicolo è composto da quasi centomila pagine, Presidente, quindi fare la produzione adesso potrebbe bloccare completamente l'attività del Tribunale.

PRESIDENTE - È una facoltà delle Parti di produrre nel corso dell'istruttoria.

P.M. AMODEO - Comunque dovevo dirlo all'inizio, Presidente.

PRESIDENTE - Nulla questio. Diamo la parola quindi ai...  
Trovate un...? Prego?

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. DIF. D'APOTE - Abbiamo preso atto di come il Pubblico Ministero ha formulato le sue richieste di prova e quindi senza illustrazione specifica come tra l'altro, molto spesso, avviene. La questione del metodo è questa: nel caso che da parte delle Difese ci siano delle questioni su gruppi di richieste di prova o singole richieste di prova o singoli richiesti di prova ad avviso... A mio avviso il Pubblico Ministero non avrebbe diritto di replica.

PRESIDENTE - Perché si pone questo problema ora?

AVV. D'APOTE - Me lo pongo fin dall'inizio per mettere in condizione il Pubblico Ministero di conoscere il mio pensiero innanzitutto, il Tribunale anche, nel senso che siamo di fronte ad una questione che si regola come le questioni preliminari, cioè senza repliche, il problema di fondo è che in questo caso è una... siamo di fronte ad una richiesta.

PRESIDENTE - Certo.

AVV. D'APOTE - È una scelta della parte motivare o non motivare la richiesta. Nel caso che a fronte di questa richiesta vi siano delle questioni, opposizioni...

PRESIDENTE - Il Tribunale decide. Il Codice lo dice "Il Tribunale, sentite le Parti... Il Giudice, sentite le Parti, decide sull'ammissione delle prove".

AVV. D'APOTE - Quello che volevo chiarire fin d'ora è che il "sentite le Parti" la parte che ha fatto la richiesta è

già stata sentita.

PRESIDENTE - Noi stiamo anticipando un giudizio.

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Le questioni preliminari sono concluse se il diritto di replica si usa solo per le questioni preliminari.

PRESIDENTE - È una questione di merito. Il Pubblico Ministero ha ritenuto di introdurre così le sue prove e di richiederle in questo modo senza indicare...

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - Senza indicare...

PRESIDENTE - Poteva farlo.

AVV. D'APOTE - Poteva svolgere un'esposizione introduttiva, ecco.

PRESIDENTE - Che è ormai abrogata immagino.

AVV. D'APOTE - Ma non dall'articolo 494.

PRESIDENTE - Che dice esaurita l'esposizione introduttiva.

AVV. D'APOTE - Terminata l'esposizione introduttiva.

PRESIDENTE - Io andrei avanti così e poi il Tribunale pronuncerà la sua ordinanza.

AVV. D'APOTE - Era per un chiarimento iniziale su questo.

PRESIDENTE - Capisco a cosa mira. Allora, io darei la parola alle Parti Civili con... Facciamo una cosa, seguiamo l'ordine del verbale così forse torna meglio per tutti.

Io comincerei dall'Avvocato Antonini.

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - L'Avvocato Antonini anche per l'Avvocato Menzione e Avvocato Cordaro chiede che sia ammessa la lista depositata, l'esame della lista dei testi, esame delle Persone Offese e ci si riserva produzione documentale e controesame come per legge.

PRESIDENTE - Quindi esame testi di lista e riserva produzione documentale.

AVV. ANTONINI - Sì, esame anche Persona Offesa.

PRESIDENTE - Esame Persona... Che a questo punto è Parte Civile.

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Signor Presidente, l'Avvocato Bagatti come Parte Civile costituita Rombi Riccardo e Serena Rossi chiede l'esame dei testi e dei consulenti di cui alla propria lista depositata il 4 novembre del 2013, l'esame delle proprie Parti Civili e quindi dei signori Rombi Riccardo e Serena Rossi e per quanto riguarda la specifica posizione che assisto riserva di produzione documentale in corso d'istruttoria. Per quanto riguarda poi la produzione documentale congiuntamente e quindi come Avvocato Bagatti, Avvocato Dalla Casa, Avvocato Nicoletti, Avvocato Pedonese, Avvocato Brachi, Avvocato

Bartolini e l'Avvocato Maccioni, vengo a produrre una serie di documenti, ho qui un cartolare, sin da ora, ho un elenco inserito nel cartolare, sono tutti documenti estratti dal fascicolo del Pubblico Ministero, ho un elenco da... in copia da consegnare ai colleghi delle difese per il vaglio eventuale, sono una novantina di documenti già predisposti e che quindi produco. Mi permetto solo e soltanto di spendere due parole riguardo a questi documenti riguardo alla produzione delle due relazioni redatte dalla Commissione Ministeriale di Inchiesta che già furono oggetto di discussione e dibattito in corso di Udienza Preliminare, e di cui si chiede a questo Collegio autorizzarsi la produzione quale mero documento, tengo a sottolineare, quindi ai sensi dell'articolo 234, quindi al di là delle valutazioni in esse contenute, quale mero documento attestante che una Commissione di Inchiesta è stata nominata, una Commissione d'Inchiesta ha svolto attività e ha poi elaborato due relazioni che appunto vengo a depositare. Mi richiamo in questo a quella che è la giurisprudenza sul punto costante oserei dire, cito a titolo di esempio alcune sentenze: la Cassazione 10996 del 2010; Cassazione Sezione Quinta del 2011, la 14759 e soprattutto vorrei... comunque i riferimenti giurisprudenziali sono inseriti in calce all'elenco dei documenti che produciamo a sostegno della richiesta di autorizzazione alla produzione e

soprattutto vorrei ricordare la sentenza della Cassazione, la 22614 del 2008 che ha chiuso il procedimento per quanto riguarda l'incidente di Linate, all'aeroporto di Linate. Non è massimata questa sentenza, però nella parte motiva, il paragrafo 16.1 analizza uno dei motivi di censura che erano stati prospettati dalle Difese proprio riguarda all'acquisibilità, quale documento, ripeto a questo stato del processo la richiesta è finalizzata solo alla produzione come mero documento ex articolo 234, che la sentenza appunto su questo punto di censura respinge la questione ritenendo acquisibile come documento ex articolo 234 le tre relazioni che l'autorità amministrativa, in questo caso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, aveva redatto e quindi sono ovviamente in copia, se ne chiede quindi che il Collegio autorizzi la produzione di tutta questa serie di documenti.

PRESIDENTE - I documenti li facciamo mettere perché poi vanno esaminati. Facciamo una cosa, li riusciamo a tenerli sul banco centrale che è stato lasciato...?

AVV. BAGATTI - Ripeto, ho venti copie dell'elenco dei documenti che noi produciamo che metto a disposizione delle Difese, l'originale è nel cartolare dell'elenco.

PRESIDENTE - Le mette a disposizione qua così poi le Difese avranno modo di visionarli.

**Parte Civile - Avvocato Bartolini**

AVV. BARTOLINI - L'Avvocato Bartolini richiede l'esame dei testi di cui alla lista depositata il 5 novembre 2013, l'esame delle Persone Offese costituite Parti Civili, il controesame dei testi e poi, signor Presidente, avrei da produrre, per quanto riguarda le costituzioni di Parte Civile e le Persone Offese Parrini Federico, Pusello Caterina e Falorni Cristiano alcuni documenti che le vado ad elencare e che sostanzialmente sono comunque dei certificati medici. Per quanto riguarda Parrini Federico produco fatture emesse dal Centro Psicologico Caleidos; il verbale di Pronto Soccorso dell'A.s.l. di Livorno; certificato medico del 19 marzo e del 17 agosto 2010; certificazione del Centro Caleidos del 18 dicembre 2009, 2 settembre 2010, 16 settembre 2010; cartella clinica azienda A.s.l. Livorno del 9 marzo 2010; certificato medico del 22 aprile 2010; certificato Azienda Ospedaliera Pisana del 4 maggio 2010 e 15 giugno 2010; referto Azienda Ospedaliera Pisana del 25 marzo 2010...

PRESIDENTE - È lungo l'elenco?

AVV. BARTOLINI - Ho quasi finito. Monitoraggio cardiorespiratorio del 27 marzo 2010; verbale Pronto Soccorso del 13 marzo 2010 e del 21 aprile; e lettera di dimissione del 31 marzo, questo per quanto riguarda Parrini Federico. Per quanto riguarda Falorni Cristiano produco solamente il certificato del 25 settembre 2009

del dottor Alessandro Del Carlo e l'accertamento di invalidità civile. Infine, per quanto riguarda la signora Pusello Caterina produco un contratto di locazione di immobile e le fatture emesse dal centro psicopedagogico Caleidos e certificati medici del 9 agosto, 27 agosto, 8 dicembre 2009 e 16 ottobre 2010, 2 settembre 2010; prescrizione farmaci del 27 agosto 2010 e un bonifico di spese mediche del 29 settembre. Poi ho fatto per ogni posizione, signor Presidente, un elenco per maggior chiarezza.

PRESIDENTE - Bene. Anche lei, cortesemente, se non ha fatto copie, soprattutto... deposita lì i documenti.

**Parte Civile - Avvocato Brachi**

AVV. BRACHI - Parlo sia come sostituto dell'Avvocato Bevacqua che per la Parte Civile che rappresento direttamente, sono l'Avvocato Brachi. Allora, nelle mie richieste di prova ci sono due parti, una distinta per l'Immobiliare Fiorenza e una per la Regione Toscana e mentre invece c'è una trattazione per un profilo comune che vorrei sottoporre all'attenzione del Collegio. Richieste di prova per la Regione Toscana. C'è una lista testimoniale depositata in data 5 novembre 2013 e quindi insisto per la ammissione di tali testi e ovviamente mi riservo la produzione documentale, poi ovviamente mi riservo tutti i diritti delle Parti in ordine all'escussione delle fonti

ammesse. Per quanto concerne l'Immobiliare Fiorenza, Presidente, insisto per l'ammissione della lista depositata per tale Parte Civile in ordine alla produzione documentale, mi richiamo semplicemente a quanto osservato dal collega Bagatti che ha presentato una lista comune e sottoscritta anche da questo difensore, ovviamente anche io mi riservo la produzione documentale nel corso dello svolgimento del dibattimento. Mentre invece debbo e credo sia questo il momento, prevenendo in qualche modo anche l'inciso dell'Avvocato D'Apote di pochi minuti fa, questo difensore sia per l'Immobiliare Fiorenza e sia per la Regione Toscana deve porre un problema in ordine alla richiesta di ammissione che troviamo in numerose liste testimoniali dei Periti nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari nel Tribunale di Lucca nell'Incidente Probatorio, mi riferisco al professor Dario Vangi e all'ingegner Riccardo Liciardello. Io debbo offrire qualche riflessione non tanto e solo sulla ammissibilità di queste fonti, quanto sulla veste delle loro fonti e sulla forma della loro eventuale assunzione, anticipando subito che questo difensore ritiene che trattasi di soggetti che possono essere sentiti esclusivamente come parte ai sensi dell'articolo 63 comma 2 del nostro Codice di Procedura Penale con conseguente applicazione dell'articolo 192 comma terzo Codice di Procedura Penale in ordine alle ore

dichiarazioni. Cerco di essere più sintetico possibile, ma la questione non è brevissima, Presidente e signori Giudici, mi risulta che i due Periti che ho nominato e che sono stati indicati in lista, in ordine proprio all'attività che hanno svolto come Periti del Giudice nell'ambito dell'Incidente Probatorio, e sui cui esiti ovviamente dovranno essere esaminati, sono stati indagati avanti la Procura della Repubblica di Lucca, per quanto mi costa e ovviamente è documentabile, il punto centrale del procedimento penale per cui vi è stata indagine riguarda l'accertamento avente ad oggetto la verifica dell'esistenza di una o più tipologie di vernice presenti sull'assile, la rottura del cui fusello aveva provocato il deragliamento - ora se hanno pazienza dovrò anche richiamarle qualche passaggio - nella stazione di Viareggio, ciò costituiva l'indice tecnico o degli indici tecnici della correttezza o meno della manutenzione compiuta sull'assile fratturatosi. Ora di là dalle qualificazioni giuridiche dei fatti loro ascritti che sinceramente non mi competono, a me pare rilevante il dato che è sottolineato e che credo sia l'oggetto della denuncia che fu presentata a suo tempo, è dato per cui nella perizia che fu depositata nell'ottobre del 2011 ed in ordine alla quale il 2 novembre furono sentiti i Periti davanti al G.I.P., dottor Silvestri, si faceva riferimento o meglio non viene allegato un report che era

sottoscritto, non vorrei sbagliare nomi, dall'ingegnere Rossetti e dal dottor Taffurelli, tecnici della CSI che erano stati delegati a delle analisi, ma invece era stato allegato un report che invece era stato sottoscritto da nessuno di essi e di contenuto diverso, questo era un po' il punto. Poi nella denuncia vengono descritti i passaggi "è stato consegnato nella P.G. in data 9 settembre e poi in originale il 12 di ottobre etc." e quindi c'era una vertenza su questi elementi. Fra l'altro si tratta di dati tecnici non indifferenti, ma soprattutto, per quanto mi consta, poi arriverò all'esito del procedimento penale, il dato dirimente è che questa diversità di allegazione, almeno per il fumus di noi esterni e senza approfondimento era quello che non poteva essere legato ad una svista perché alle domande delle difese era stato ribadito il riferimento al report non firmato anziché quello sottoscritto che era invece stato consegnato il 9 settembre alla Polizia Giudiziaria, consegnato in originale, salvo il vero, il 12 di ottobre. Perché è importante questo? Se questo è il dato di partenza, signori del Tribunale, da un lato da questa ipotesi di reato, che è oggetto della denuncia proposta contro Vangi e Licciardello e fatti per cui si procede in questo processo, c'è sicuramente un profilo di collegamento ai sensi 371 comma 2 lettera B Codice di Procedura Penale, quantomeno un collegamento probatorio anche perché il

fatto che viene contestato nella denuncia e che è oggetto del procedimento penale ai Periti, al di là dalla loro responsabilità o meno, è tra virgolette diretto a garantire formalmente la impunità o meno di reati commessi da altri. Dall'altro lato in questo dibattito... ah ecco, scusate, uno degli oggetti di esame di questo dibattito sarà anche questa parte che è oggetto della denuncia, perché delle domande su questo assile se era il report A o il report B e come mai si è fatto riferimento all'uno o all'altro sarà inevitabile, quindi a me parrebbe (inc.) la riflessione preliminare sulla veste che assumono fonti di prova che si trovano nella posizione dei due citati Periti, nonché sulle forme del loro esame. Arrivo al dunque. C'è stata archiviazione del procedimento ed è qui che mi si impone un attimino la riflessione, faccio un passo indietro: se fosse vero questo, queste persone nel momento in cui sono oggetto di domande che riguardano l'approfondimento e l'oggetto del procedimento penale sono chiamati a compiere delle dichiarazioni per i quali sono indagati, il rischio quindi di dichiarazioni autoindizianti e quant'altro. Il principio generale che informa il nostro Codice vigente è quello per cui quando un soggetto ha assunto la veste di Imputato in un procedimento ai fini processuali la mantiene sempre, a meno che non vi sia un decreto penale di condanna, una sentenza penale definitiva, una sentenza

di non luogo a procedere non altrimenti impugnabile, in tutti gli altri casi, ai fini processuali, quando ci sono tali criteri di collegamento, questo soggetto mantiene la veste di Imputato e questo ce lo dice l'articolo 60, salvo il vero, del Codice di Procedura Penale. Presidente, è pacifico, lo dico più per economia espositiva, perché credo sia un dato acquisito per tutti noi, che l'articolo 61 estende le garanzie o la posizione dell'Imputato automaticamente a chi ha assunto la veste di Indagato. Bene, stando così le cose io credo che la posizione quindi di Licciardello e Vangi debba ricondursi all'articolo 63 comma 2, precetto in ragione del quale la persona chiamata davanti... l'articolo dice "davanti all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria a rendere dichiarazioni su fatti per i quali o è stato Indagato o è Indagato, non può essere obbligato a rispondere ed in ogni caso questa persona deve essere sentita da subito e sempre con l'assistenza difensiva", è d'obbligo in questi casi, ma questo è un corollario che magari in questa fase interessa e giova anticiparlo, l'applicazione poi alle loro dichiarazioni dell'articolo 192 comma terzo. Ora io vorrei anche far presente, Giudice, che di là da tutto il Perito non è un testimone, ma ha comunque un obbligo di verità, ma è vero che non c'è una corrispondenza biunivoca tra la verità che si chiede ad un teste e la cosiddetta verità tecnica sul

quale depone il Perito, ma nelle deposizioni che rende la cosiddetta fonte tecnica, sia esso il Consulente Tecnico di parte, sia esso il Perito del Giudice, ci sono degli elementi di oggettività sulle quali questi ha l'obbligo di verità, guarda il caso le domande vanno a vertere o meglio l'oggetto del procedimento penale nei confronti di Licciardello e Vangi non riguardano un elemento valutativo, ma un fatto, una oggettività, è quello il report o non è quello il report? Cioè su un fatto che è presupposto della loro valutazione tecnica. Qui l'articolo 226 del Codice di Procedura Penale impone l'obbligo di verità al Perito e vale per tutte le fonti tecniche. Io mi sono posto anche un'altra problematica, Giudice, sul quale ovviamente... Giudici, sul quale mi dovrei dilungare oltre, credo che in ogni caso laddove proprio per questi elementi di contiguità, anche se non somiglianza o analogia completa, del Perito quell'obbligo di verità rispetto al testimone e quindi quantomeno un obbligo di verità sulla realtà oggettiva, si possa in ultima analisi comunque fare riferimento ai meccanismi dell'articolo 197 bis del nostro Codice di Procedura Penale, per cui comunque si tratterebbe, tra virgolette, di una fonte comunque assistita, proprio perché - ribadisco - il Perito sui punti su cui è stato indagato, anche se c'è stata archiviazione, trattandosi di realtà oggettive, non doveva dare delle verità tecniche ma delle

verità. Quindi, Presidente e Giudici del Tribunale, l'ammissibilità delle fonti, le chiamo fonti coerentemente con la prospettazione che ho rivolto oggi al Tribunale, dicevo Licciardello e Vangi vanno necessariamente sentiti come parte con l'assistenza difensiva e con quanto ne segue a livello di valutazione delle loro dichiarazioni. Ho finito, grazie. Chiedo scusa, ho l'archiviazione, la richiesta di archiviazione e la denuncia... ve le produco.

PRESIDENTE - Grazie. Prego Avvocato Colangelo.

**Parte Civile - Avvocato Colangelo**

AVV. COLANGELO - L'Avvocato Caivano si riserva la produzione documentale e tutti i diritti processualmente consentiti alla parte.

PRESIDENTE - Avvocato Carloni.

**Parte Civile - Avvocato Carloni**

AVV. CARLONI - Per quanto riguarda la sostituzione della collega Mara si chiede l'ammissione dei testi e dei consulenti di cui alla lista a suo tempo e tempestivamente depositata, l'esame degli Imputati ed il controesame dei testi e consulenti delle altre Parti, riservandosi la prova documentale. Per quanto riguarda invece la Parte Civile Menichetti Claudio chiediamo l'ammissione dei testi di cui alla lista a suo tempo

depositata, l'ammissione dei consulenti, si tratta di consulenti nominati, alcuni sul tema delle conseguenze fisiche patite dalla Parte Civile, dottor Alberto Petracca e dottor Giorgio Puntoni, un consulente in ordine alle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e quindi in un senso generico contestate nei capi d'imputazione, l'ingegner Maurizio Orsini. Il dottor De Luca e il dottor Paolo Rivella che si occuperanno invece dell'analisi del gruppo societario e si riserva la produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Cecchetti.

**Parte Civile - Avvocato Cecchetti**

AVV. CECCHETTI - Non avendo depositato liste testimoniali si richiede il controesame dei testi ammessi dalle altre Parti, l'esame degli Imputati, l'esame delle due Parti Civili costituite. Per quanto riguarda le produzioni documentali vengo ad effettuare, su autorizzazione del Collegio, due produzioni che sono le seguenti: la prima è una tesi di laurea e quindi è equiparabile ad un libro, di due studenti del Politecnico di Milano Bianca Sannoner e Mattia Beresestri, Dipartimento di Energia Facoltà di Ingegneria Industriale Politecnico di Milano, sul tema Sicurezza dell'Impiego del trasporto dei gas di petrolio liquefatto GPL. È una tesi di laurea che riguarda tutta la tematica del trasporto e prende in esame anche alcuni

incidenti che sono avvenuti in relazione al trasporto di GPL e fra questi viene dedicato un capitolo anche all'incidente di Viareggio. Ripeto, è un documento perché è una tesi di laurea ed in quanto tale equiparabile ad un volume sul mercato che può essere tranquillamente recuperato, non è quindi una attività di carattere peritale. La seconda produzione è, per così dire, una specie di antologia di accordi sindacali, di lettere di intenti, di protocolli d'intesa fatti tra le organizzazioni sindacali che rappresento e le organizzazioni ferroviarie R.F.I. e Trenitalia etc. ed il fine della seconda produzione è di dimostrare diciamo l'attività dei due sindacati ai fini della prevenzione dell'incidente e della sicurezza. Ho un elenco, in poche copie a dire la verità, delle produzioni.

PRESIDENTE - Cortesemente, Avvocato, al primo banco.

**Parte Civile - Avvocato Carloni**

AVV. CARLONI - Signor Presidente, scusi se mi inserisco, volevo dare atto che è presente il... Non è stato chiamato, il signor Ticciati Silvano.

PRESIDENTE - L'avevamo detto prima, l'avevamo chiamato... Sì, l'avevo chiamato Ticciati, comunque è presente, benissimo.

AVV. CARLONI - Io sostituisco, mi scusi, la collega Mara anche per questo e la richiesta prove vale anche ovviamente per

questa Parte Civile, grazie.

PRESIDENTE - Quello mi pare l'avesse già detto. Avvocato Colangelo.

**Parte Civile - Avvocato Colangelo**

AVV. COLANGELO - Ammissione dei testi di cui alla lista depositata il 30 ottobre 2013, controesame come per legge e mi riservo la produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Cordaro.

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - Sostituito dall'Avvocato Antonini e quindi ammissione dei testi in lista depositata, esame della Parte Civile e controesame e si riserva produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Dalla Casa.

**Parte Civile - Avvocato Dalla Casa**

AVV. DALLA CASA - Per quanto concerne la posizione di tutte le Parti Civili da me rappresentante ricordo che la produzione menzionata dall'Avvocato Bagatti è fatta anche a nome del sottoscritto, mi riservo ulteriori produzioni documentali nel corso dell'istruttoria, chiedo l'esame di tutti i testi e consulenti indicati nelle liste testimoniali dei consulenti da me depositate, nonché l'esame delle Parti Civili. Sono anche sostituito di tre

colleghi, io formulerei già le richieste anche per loro. Allora, per conto dell'Avvocato Capri, Parte Civile Codacons, chiedo l'esame degli imputati, il controesame e mi riservo la produzione di documenti nel corso dell'istruttoria. Come sostituto dell'Avvocato Stefano Maccioni Parte Civile Cittadinanza Attiva, mi riservo la produzione documentale nel corso dell'istruttoria, anche l'Avvocato Maccioni è firmatario di quell'elenco di documenti depositati dall'Avvocato Bagatti del quale quindi chiedo l'acquisizione, chiedo inoltre l'esame degli imputati e il controesame dei testi indicati dalle altre Parti processuali. Per conto dell'Avvocato Pedonese, chiedo l'esame delle Parti Civili dalla stessa rappresentate, anche ella è sottoscrittore dell'elenco di documenti di cui oggi l'Avvocato Bagatti ha chiesto l'acquisizione e quindi anche per suo conto chiedo l'acquisizione degli stessi, chiedo l'esame di tutti i testi e consulenti indicati nelle liste testimoniali e dei consulenti depositati dall'Avvocato Pedonese e inoltre deposito pochissimi documenti che riguardano le posizioni delle Parti Civili Nicola Andreini, Moreno Federigi nonché Mirella Pucci e Vincenzo Massimo Orlandini. Io ho preparato... Sono pochissimi documenti e ho una lista, ho fatto venti copie per poter distribuire ai difensori e ovviamente la lista è allegata ai documenti stessi in modo che il Tribunale può prenderne

visione facilmente, grazie.

**Parte Civile - Avvocato Brachi**

AVV. BRACHI - Presidente, chiedo scusa, mi inserisco solo per una questione logistica operativa, sono l'Avvocato Brachi. Non ho la copia della denuncia, l'ho nella chiavetta, ho sentito che è possibile stampare, magari... Purtroppo sono stato lunedì a Milano e ieri a Roma tutto il giorno e quindi c'è stato qualche disguido nell'inserzione dei fascicoli.

PRESIDENTE - Faccia pure.

AVV. BRACHI - Quindi magari ve la offro dopo. Se il Tribunale ha bisogno c'è un piccolo promemoria scritto in maniera sgrammaticata su quello che riassume quello che ho detto.

PRESIDENTE - Bene. Andiamo avanti. Avvocato Dalle Luche.

**Parte Civile - Avvocato Dalle Luche**

AVV. DALLE LUCHE - Sì, Giudice...

PRESIDENTE - Diamo atto che l'Avvocato Frezza è presente.

AVV. DALLE LUCHE - Ammissione ed esame dei propri testi e consulenti indicati in lista, esame delle Parti Civili, controesame come per legge ovviamente, mi riservo ogni produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Di Celmo.

**Parte Civile - Avvocato Frezza**

AVV. FREZZA - Avvocato Frezza in sostituzione dell'Avvocato Di Celmo, esame...

PRESIDENTE - Lei ha la sostituzione per...?

AVV. FREZZA - C'è una sostituzione generale depositata alla scorsa o ancora precedente udienza. Chiedo l'ammissione dei testi di cui alla lista, l'esame dei testi delle liste del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, esame degli imputati, controesame dei testi di cui alle liste degli imputati e con riserva di produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Fazzini da chi era sostituito? Dall'Avvocato Bagatti.

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Sì, signor Presidente. Per conto dell'Avvocato Fazzini chiedo l'esame dei testi e dei consulenti di cui alle liste che il collega ha depositato, ma detto dovrebbero essere quattro liste riferite a ciascuna delle quattro costituzioni di Parti Civili da lui presentate. L'esame delle Parti Civili rappresentate dal collega e riserva di produzione documentale in corso di istruttoria.

PRESIDENTE - Avvocato Frezza per CGIL Toscana e Regionale e Provinciale, più Galano e Nocerino.

**Parte Civile - Avvocato Frezza**

AVV. FREZZA - Esame testi e consulenti, controesame dei testi e dei consulenti degli Imputati, delle difese degli Imputati, esame degli imputati se vi consentono e sempre con riserva di produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Maffei.

**Parte Civile - Avvocato Maffei**

AVV. MAFFEI - Per le parti già individuate in atti esprimo adesione totale alle riflessioni e alle richieste formulate dall'Avvocato Luca Brachi in ordine alla eventuale assunzione dei Periti. Poi passo ad indicare più partitamente le mie specifiche richieste: richiesta di ammissione dei testi e dei consulenti indicati nelle liste per ciascuna delle Parti Civili costituite; esame di tutti gli imputati; riserva di produzione documentale; riserva di dedurre in ordine alle richieste eventualmente avanzate dai difensori degli Imputati.

PRESIDENTE - Avvocato Marzaduri.

**Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - Ammissione dei testimoni e consulenti così come in lista per le parti civili da me assistite, esame degli imputati, esame delle Parti Civili con riserva di produzione documentale in corso di escussione delle prove orali.

PRESIDENTE - Avvocato Massara.

**Parte Civile - Avvocato Massara**

AVV. MASSARA - Chiedo l'ammissione dei testi di cui alle proprie liste presentate, l'esame delle Parti Civili e si riserva la produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Menzione.

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - Avvocato Menzione sostituito dall'Avvocato Antonini. Esame dei testi in lista, della lista depositata per il Dopolavoro Ferroviario, controesame come per legge, si riserva produzione documenta ed esame della Parte Civile ed esame dell'Imputato.

PRESIDENTE - Avvocato Nicoletti.

**Parte Civile - Avvocato Nicoletti**

AVV. NICOLETTI - L'Avvocato Nicoletti per la Parte Civile costituite Beretti Luciana chiede l'ammissione e l'esame dei consulenti e dei testimoni indicati nella propria lista depositata il 4 novembre 2013, l'esame della Parte Civile e per quanto riguarda la produzione documentale mi riporto a quanto dedotto dall'Avvocato Bagatti per i documenti già prodotti e per la posizione specifica della signora Beretti Luciana produco sei documenti per i quali ho una lista che deposito a vostra disposizione, sei documenti molto semplici, certificati di morte,

certificati di residenza.

PRESIDENTE - Avvocato Petrocchi.

**Parte Civile - Avvocato Petrocchi**

AVV. PETROCCHI - Avvocato Petrocchi per le Parti Civili Profili Antonio e Noon.Ward Linda Ellen. Questa difesa non ha una lista autonoma per cui chiede esame degli imputati, esame delle Persone Offese costituite Parti civili, il controesame come per legge dei testi indicati dalle altre Parti e chiede la produzione di 12 documenti che brevemente vado a leggere: l'atto di compravendita notaio Torrisi dell'11 marzo 1980; una relazione di stima sui danni subiti dall'immobile del geometra Bertolani del 23/12/2009; una planimetria del Viareggio Patrimonio del 16 luglio 2009; contratto di locazione immobile dell'8 gennaio 2013 e poi due certificati medici sulla persona di Profili Antonio del 27 giugno 2012 e 15 maggio 2013 e poi sono 4 ricevute di spese mediche e due offerte ai sensi del 1220 del Codice Civile pervenuti da Generali e non accettate dalle Persone Offese. Ho predisposto un fascicolo con i documenti e con le copie per i difensori, inoltre la Difesa si riserva sia la produzione di ulteriori documenti nel corso del procedimento, sia si riserva di chiedere una C.T.U. medica psicologica sulla persona di Profili Antonio, questo all'esito dell'esame della parte. Deposito.

PRESIDENTE - Deposita, grazie. Avvocato Quartararo per l'Inail.

**Parte Civile - Avvocato Quartararo**

AVV. QUARTARARO - Presidente e Onorevole Collegio l'Avvocato Quartararo per l'Inail preliminarmente si associa alla richiesta delle altre Parti Civili di acquisizione delle due relazioni ministeriali anche alla luce della limpida sentenza della Cassazione recentemente emessa sui tragici eventi di Linate. Si associa altresì alle osservazioni e quindi all'opposizione dell'Avvocato Luca Brachi in relazione alla posizione che, ad avviso anche di questa difesa, dovrebbero rivestire i due Periti chiamati a testimoniare dalla Difesa, Vangi e Licciardello, e poi passo a questo punto ad esplicitare le mie prove. Preliminarmente naturalmente insisto per l'ammissione dei testi e dei consulenti come da listi testi ritualmente depositata. Poi chiedo il controesame dei testi e dei periti delle difese e del Pubblico Ministero, esame degli imputati e riserva di prova documentale. Inoltre ferma comunque la riserva di prova documentale oggi deposito, chiedo l'ammissione di numero 8 documenti, progressivamente numerati da 7 a 14 rispetto ai documenti già prodotti all'atto di costituzione di Parte Civile. Molto brevemente preciso che i primi sei documenti sono semplicemente... riguardano la nuova attestazione dei

costi infortunio relativi ai due lavoratori deceduti Farnocchia e Campo che sono medio tempore diciamo aumentati e specificamente il costo infortunio Campo è passato da 246 mila 535 a 273 mila 268 e quello del defunto signor Farnocchia da 298 mila 666 a 333 mila 238. Quindi questi documenti sono semplicemente l'attestazione del Dirigente dell'Inail, il prospetto del valore capitale della rendita e il calcolo dei relativi interessi. Poi invece volevo spendere due parole in più sugli altri due gruppi di documenti, sono composti da più pagine ciascuno, sono sempre documenti Inail, questa volta rilasciati dal dirigente della sede di La Spezia perché il dirigente... Le altre documentazioni vengono dalla sede di Viareggio che ovviamente era la sede competente per l'erogazione delle prestazioni dei due lavoratori deceduti, invece queste altre prestazioni sono documenti Inail che riguardavano prestazioni relative ai due macchinisti del treno che praticamente causò il tragico evento per cui oggi è causa che sono i signori Fochesato Roberto D'Alessandro Andrea. Per questi due meccanismi, preciso, l'Inail non agisce, non agisce rivalsa in quanto siamo stati transattivamente soddisfatti per quanto riguarda l'Inail, quasi nell'immediatezza dell'evento, però produco ugualmente la documentazione allo stato relativa solo alle prestazioni erogate a questi due lavoratori, allo scopo di dimostrare

che l'evento tragico di questo infortunio collettivo è stato anche un infortunio sul lavoro in senso stretto, inteso in senso stretto dal momento che i due macchinisti comunque, anche se non hanno subito lesioni dal punto di vista visibile, nel senso non sono... Per loro fortuna sono riusciti in tempo ad allontanarsi e quindi non venire bruciati nel rogo, però hanno riportato dei danni psichici molto gravi e sono quantificati anche come cifre, solo a questo scopo perché ha formato oggetto di grande diciamo... nella fase soprattutto del giudizio preliminare, quasi vorrei di (inc.) anche fra le difese il fatto che questo non potesse essere qualificabile come infortunio sul lavoro. Lo produco e ho una seconda copia anche a disposizione delle Parti.

PRESIDENTE - Avvocato De Prete Massimo.

**Parte Civile - Avvocato De Prete**

AVV. DE PRETE - La Difesa del signor Di Vicino chiede l'esame della Parte Civile, chiede l'ammissione dei testi di lista e si riserva deposito produzione documentale e controesame come per legge degli imputati.

PRESIDENTE - Avvocato Galtieri.

**Parte Civile - Avvocato Galtieri**

AVV. GALTIERI - Allora, l'Avvocato Galtieri, signor Presidente, chiede innanzitutto l'esame dei testi e

periti della propria lista deposita in data 05/11/2013, l'esame delle Parti Civili, il controesame dei testi delle altre liste e praticamente produco oggi della certificazione, della documentazione medica relativa alla posizione della signora Vignatelli Miranda e dei minori Davide Ramaioli e Francesca Ramaioli, sono praticamente dei certificati medici e delle relazioni cliniche attestazioni i danni subiti dai minori. Ovviamente mi riservo in una ulteriore produzione documentale.

PRESIDENTE - Finite le Parti Civili e la parola ora ai responsabili Civili, ai difensori dei Responsabili Civili.

**Difesa - Avvocato Francini**

AVV. FRANCINI - Presidente, scusi, visto che la produzione documentale è abbastanza copiosa, anche se sembrerebbe corrispondere ad atti già a nostra conoscenza, ci potete dare magari una mezzora?

PRESIDENTE - Sì, dopo ve la do sicuramente. Vi faccio fare le richieste di prova e dopo vi faccio anche guardare gli atti.

AVV. FRANCINI - Quindi diciamo c'è una doppia fase? Richiesta di prove e poi replica sulle prove altrui?

PRESIDENTE - Il Codice dice che il Tribunale ascolta le richieste di Prova e poi dice agli Imputati che possono rendere dichiarazioni spontanee e poi sentite le Parti

ammette le prove e quindi io...

AVV. FRANCINI - Era solamente... Va bene, grazie.

PRESIDENTE - Se poi... No, "sentite le parti" sento le parti sulle richieste di prova, questo è quanto.

**Parte Civile - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Solo per capire: l'eventuale, non lo so, opposizione all'acquisibilità la facciamo dopo?

PRESIDENTE - Certo. Se poi voi riuscite volete collaborare Non c'è dubbio che il Tribunale apprezzerrebbe il fatto che se riuscite ad anticipare le questioni e a fare le vostre opposizioni fin da ora per me va più che bene.

AVV. STORTONI - È che sui documenti...

PRESIDENTE - Non li avete ancora visti, è questo il senso.

AVV. STORTONI - Darci un'occhiata e poi così nell'esporre diremmo se chiamo d'accordo o se non siamo d'accordo.

PRESIDENTE - Volete guardarli ora allora?

AVV. STORTONI - Credo che sarebbe più comodo.

PRESIDENTE - Va bene? Benissimo. Come chiedeva l'Avvocato Stortoni sospendiamo e vi do la possibilità un quarto d'ora di visionare i documenti, così se volete... a quel punto dovete interloquire anche su quello.

**Difesa - Avvocato Ferro**

AVV. FERRO - Presidente, mi scusi, ma un quarto d'ora... è un faldone di atti, ci sono anche atti che non provengono

dal fascicolo del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Certificati medici. Certificati medici e liste...  
elencazioni Inail. Un quarto d'ora, venti minuti.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Accomodiamoci. Io continuerei nell'ordine del verbale e quindi darei la parola al difensore dei Responsabili Civili, Avvocato Labruna GATX Austria, GATX Germania, Officina Jungenthal.

**Responsabile Civile - Avvocato Labruna**

AVV. LABRUNA - Io chiedo l'esame dei testi e l'audizione dei consulenti come da ciascuna lista depositata, il controesame dei testi di controparte come per legge e mi riservo ogni produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocato Bazzani per Ferrovie dello Stato S.p.A.

**Responsabile Civile - Avvocato Bazzani**

AVV. BAZZANI - Questo Responsabile Civile non ha richieste autonome di prova nel senso che non ho depositato e non ho provveduto a depositare alcuna lista, mi riservo la produzione di documenti nel corso dell'istruzione dibattimentale. Se posso approfittare anticipo probabilmente una questione che sarà affrontata meglio dagli altri colleghi sia dei Responsabili Civili e sia degli Imputati ed in particolar modo mi riferisco alle considerazioni che sono state fatte in ordine

all'ammissibilità dei periti. Francamente non capisco se si tratta di una lacuna mia o forse ho inteso male, mi manca qualche passaggio, però mi sembrava che il problema fosse stato risolto dalle Sezioni Unite se non ricordo male, nel senso le Sezioni Unite 12077 del 2009 ricorrente De Simone, mi sembra, che mi sembra abbia chiarito in maniera inequivoca che l'Indagato probatoriamente connesso a norma dell'articolo 12 lettera C piuttosto che di reato probatoriamente collegato al 471 comma 2 lettera B qualora sia stato archiviato deve essere sentito come testimone puro e non certo come testimone assistito, quindi al di là di registrare questo dato insomma non vedo quale altra ulteriore argomentazione potrà estendere a supporto della mia eccezione, se vogliamo chiamarla eccezione, quindi insisto affinché i periti Vangi e Licciardello vengano sentiti nella qualità che è loro propria.

PRESIDENTE - Avvocato Manduchi.

**Responsabile Civile - Avvocato Manduchi**

AVV. MANDUCHI - Presidente, io chiedo l'esame indicati nella lista già depositata, lista congiunta a quella del professor Stile e chiedo... Per quanto riguarda le produzioni documentali faccio mie le indicazioni del Pubblico Ministero e quindi mi riservo la produzione di volta in volta in corso di escussione dei testimoni e

dell'istruttoria dibattimentale. Alcune questioni sulle richieste delle altre parti, per quello che ho potuto rapidamente vedere nel tempo cortesemente concesso, mi associo innanzitutto al rilievo dell'Avvocato Bazzani in ordine alla veste in cui dovrebbero eventualmente essere sentiti i periti Vangi e Licciardello, richiamo appunto la stessa sentenza già citata, rappresentando che quella sentenza si rivolge peraltro al testimone che come la stessa parte aveva osservato ha delle garanzie, se vogliamo, ha un ruolo e un contenuto la sua posizione diversa da quella del consulente, quindi a forziori vale certamente per il consulente e per il Perito. D'altro canto devo anche porre un problema relativo alla richiesta di produzione dell'Avvocato Cecchetti circa la tesi di Laurea Bianca Sannoner e Mattia Bresetti, cioè si chiede la produzione di una tesi di laurea in questa sede, ora non so come e a che titolo possa entrare una tesi di laurea negli atti documentali di questo processo, ma certamente non mi risulta neanche che queste persone siano indicate nella lista testi della parte che chiede l'acquisizione di questa tesi di laurea e quindi chiedo che venga escluso questo documento. Alcuni rilievi, mi corre l'obbligo di svolgere, in relazione alle richieste istruttorie presentate dagli Avvocati Dalla Casa ed altri, mi riferisco in particolare al punto E "varie", laddove si chiede l'acquisizione dei risultati della

Commissione di Inchiesta Ministeriale invocando a sostegno di questa richiesta l'articolo 234 del Codice di Procedura Penale e alcune sentenze della Corte di Cassazione in relazione ai risultati dell'attività ispettiva della Consob e della Banca d'Italia. Ebbene, mi sembra che il riferimento sia fallace, le sentenze, la sentenza del 2011 citata in questa produzione con allegate osservazioni dell'Avvocato Dalla Casa e gli altri, sentenza peraltro richiamata da successive pronunce, richiamo per esempio la numero 4324 del 2012 con riferimento alla Consob, dava una indicazione ben precisa ben precisa dei limiti di utilizzo di questi risultati dell'attività ispettiva, cioè possono essere utilizzati solo con riferimento ai dati oggettivi, ai dati quantitativi e giammai potrebbero essere acquisiti o valutati sotto il profilo delle considerazioni valutative. Basta leggere per esteso la sentenza citata dalle stesse Parti Civili per rendersi conto che si fa riferimento a giudizi fondati su dati quantitativi, in quei casi ci si riferiva ai dati di bilancio, a dati oggettivi e al superamento di soglie quantitative con esclusione di qualsiasi concezione ad interpretazione di tipo valutativo.

PRESIDENTE - Ad onor del vero l'Avvocato Bagatti aveva precisato come 234.

AVV. MANDUCHI - Ne deriva chiaramente che occorre un attimo

vedere che cosa si va a produrre e se si va a vedere la produzione documentale ci si rende conto che sono gli stessi documenti a parlare di relazione tecnica, cioè si parla... I documenti di cui si vuole avere la produzione si autodefiniscono come relazioni tecniche. Sotto questo profilo "relazioni tecniche" evidentemente contengono argomentazioni di tipo evidentemente valutati e quindi non trova applicazione, a mio modesto avviso, quel... la giurisprudenza richiamata, per cui in questa fase mi oppongo a questa produzione e valuterà poi il Collegio, se è del caso, siccome tutti i membri della Commissione Ministeriale di Inchiesta sono indicati sia nella lista testi del Pubblico Ministero e sia nella lista testi di altre Parti tra i quali la nostra se e a che titolo e con che limiti acquisirli all'esito dell'esame dibattimentale.

PRESIDENTE - Avvocato Giorgi.

**Responsabile Civile - Avvocato Giorgi**

AVV. GIORGI - Per F.S. Logistica come Responsabile Civile non ho una mia lista testimoniale e quindi in questo senso non ho richieste di prova testimoniale, riservando invece, per quanto riguarda la produzione documentale, la produzione nel corso dell'esame... dell'istruzione dibattimentale. Non posso che associarmi a quanto esposto dall'Avvocato Bazzani in punto di audizione quali

testimoni dei periti nominati dal G.U.P., stessa cosa per quanto ora ha riferito l'Avvocato Manduchi e cioè in punto di inammissibilità dell'acquisizione delle relazioni delle Commissioni di Inchiesta da qualificarsi propriamente consulenze e sotto questo profilo faccio notare come nelle liste testimoniali che la stessa Avvocato Manduchi ha citato, i componenti delle Commissioni Ministeriali vengano individuati come testimoni piuttosto che come consulenti, laddove credo che più propriamente sarebbe qualificare gli stessi in termini di consulenti ed eventualmente consentire l'acquisizione delle relazioni redatte all'esito dell'esame in giudizio come consulenti medesimi. Faccio notare che per quanto riguarda le produzioni documentali di questa mattina, quelle effettuate sempre dagli Avvocati Dalla Casa, Pedonese, Nicoletti, Bagatti, Bartolini, Brachi e Maccioni senz'altro vi sono due documenti, diciamo due atti qualificati documenti, in verità due atti di indagine qualificati documenti indicati alle lettere 48 e 49, non mi ricordo se ne è chiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento già al momento in cui fu predisposto il contenuto del fascicolo del dibattimento davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare, certo è che i documenti indicati agli articoli 48 e 49 non sono documenti quanto piuttosto sono risposte a richieste fatte mediante

rogatoria. Diciamo che hanno il contenuto e la sostanza di Sommarie Informazioni Testimoniali, questo emerge tanto nell'atto numerato come 48 nella richiesta, quanto a maggior ragione in quello indicato come 49 laddove proprio ci sono la domanda e la risposta, la domanda e la risposta e quindi di fatto sono Sommarie Informazioni Testimoniali senz'altro non acquisibili al fascicolo del dibattimento, grazie.

PRESIDENTE - Vengono qualificati invece come, diceva?

AVV. GIORGI - Sono qualificati documenti, Presidente, perché sono stati prodotti come documenti, in verità sono appunto risposte rese nel corso della rogatoria, mediante rogatoria dalle autorità tedesche. Tedesche mi pare. Sì, esatto. Quindi 48 e 49, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Giarda.

**Responsabile Civile - Avvocato Giarda**

AVV. GIARDA - Presidente, per comodità io interverrei per tutte le posizioni che assisto o sostituisco in modo tale che così evito di alzarmi tre o quattro volte. Quindi farei la richiesta prove sia per Cima quale Responsabile Civile e sia per Cima quale Responsabile Amministrativo ex Decreto Legislativo 231 che per gli imputati Pacchioni, Pizzadini, Vighini e Gobbi Frattini, in modo tale che così completo, tanto le questioni sono uguali. Si chiede l'ammissione dei testi indicati in lista che

sono identici per le posizioni degli imputati persone fisiche e persona giuridica Cima. Il Responsabile Civile non ha una sua lista testimoniale e quindi non ho richieste di ammissione di testi in lista, chiedo l'esame degli imputati e mi riservo la produzione documentale. Per quanto riguarda la questione relativa all'audizione dei Periti Licciardello e Vangi, essendo credo l'unico ad averli indicati in lista testi mi riguarda personalmente e non posso che richiamare la sentenza che è stata già richiamata da chi mi ha preceduto e cioè la sentenza delle Sezioni Unite del 29 marzo 2010 numero 12 mila 067 e credo e voglio sperare che questo principio sia sfuggito all'Avvocato Brachi perché tutta la dissertazione che ha fatto era la dissertazione che è contenuta nelle premesse di quella sentenza delle Sezioni Unite cui le Sezioni Unite non aderiscono. Le Sezioni Unite avevano un preciso compito, analizzare un'altra questione relativa alla Persona Offesa indicata come Imputato, come testimone e verificare in che veste dovesse essere sentita, poi si sono spinti più in là perché la questione era una questione spinosa che non aveva una soluzione prevista dal nostro Codice, sia il soggetto che è stato archiviato e sia il soggetto che è stato oggetto di un provvedimento di proscioglimento all'esito dell'Udienza Preliminare. Le Sezioni Unite hanno distinto le due posizioni chiarendo che le

limitazioni previste dal Codice in tema di testimonianza valgono per il soggetto prosciolto all'esito dell'Udienza Preliminare ma non valgono per il soggetto archiviato, il principio di diritto è chiarissimo, "la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'articolo 197 comma 1 lettera A e B, 197 bis e 210 non è applicabile alle persone sottoposte ad indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione" e quindi il principio di diritto che viene emanato è chiarissimo ed è applicabile esattamente al caso concreto perché Licciardello e Vangi, è stato prodotto dalla stessa Parte Civile, sono stati destinatari di un decreto di archiviazione e quindi credo che la soluzione e la questione sia ampiamente risolta con l'applicazione puntuale del principio di diritto espresso nella sentenza delle Sezioni Unite penali. Mi riservo la produzione documentale e volevo solo far rilevare che nei documenti che sono stati depositati dagli Avvocati Della Casa e altri nell'elenco dei documenti indicati con la lettera A ci sono una serie di documenti che sono in lingua straniera e chiederei che di questi documenti venisse ammessa la produzione solo nel momento in cui ci dovesse essere presentata dalle Parti una traduzione giurata di questi documenti e quindi che vengano ammessi solo a seguito della presentazione di una traduzione giurata. Per quanto riguarda anche gli stralci

delle abilitazioni... Delle... Che vengono indicati delle linee guida VPI chiedo che vengano invece depositate tutte le linee guida VPI perché è chiaro che gli stralci sono documenti che sono estrapolati dalle Parti a proprio vantaggio e quindi chiedo che vengano depositate tutte le linee guida nella loro interezza.

PRESIDENTE - Lei richiede che vengano depositate integralmente rispetto agli stralci, ho capito bene?

AVV. GIARDA - Sì, esatto.

PRESIDENTE - Avvocato Masucci.

**Responsabile Civile - Avvocato Masucci**

AVV. MASUCCI - Chiedo il controesame come per legge ove occorra e possa e mi riservo produzione documentale.

PRESIDENTE - Passiamo... per Andronico Salvatore Avvocato Piazza e Avvocato Agatau.

**Difesa - Avvocato Piazza**

AVV. PIAZZA - Sia per la Difesa di Andronico e sia per la Difesa di Maestrini. Chiedo che vengano ammesse le prove di cui alle liste depositate il 4 novembre del 2013 che sono pressoché identiche, ma sono... Sono diverse solo in questo, che Maestrini chiede egli stesso di essere esaminato come Imputato e quindi consente il suo esame come Imputato. Debbo con l'occasione, peraltro, fare una osservazione alle richieste di prova del Pubblico

Ministero, io non ho ben capito e invece mi interessa molto sapere se tutti i nominativi indicati nella lista del Pubblico Ministero sono indicati come testimoni o sono indicati come consulenti, perché non c'è distinzione. Per alcuni viene indicato dopo il nome... Viene indicato la parola "consulente" e non si dice su che cosa e peraltro non si dice nulla e sono poi quelli che invece hanno fatto da ausiliario e da consulente al Pubblico Ministero nel corso delle indagini e allora anche ai fini di sapere come attestare l'attendibilità, perché un testimone, una volta si diceva giura, va bene giura e si impegna solennemente, mentre il consulente esprime delle opinioni che sono attendibili per quello che possono essere.

PRESIDENTE - Quindi la sua si traduce in una eccezione questa...? La lista è quella depositata, manca l'indicazione...

AVV. PIAZZA - Manca l'indicazione separata tra testimoni e consulenti, perché se deve essere sentito un personaggio come testimone e allora nel momento in cui esprime una valutazione io dovrò sollevare eccezione di inammissibilità delle domande, se invece si tratta di un consulente allora è un consulente che però troverà contraddittorio nei consulenti delle Parti e quindi è un modo diverso di esaminare. Aggiungo che per esempio ci sono dei nomi nella lista al 68, al 69 la lista sono

persone che non so... qui non sono indicate come consulenti, però si dice che devono dire qualcosa sulle caratteristiche e le funzionalità del dispositivo antisvio, non mi sembra che sia... possa essere oggetto di testimonianza una cosa di questo genere, ma semmai di valutazione tecnica e quindi anche su questi io sollevo eccezione chiedendo al Pubblico Ministero e anche alle Parti Civili che si sono adeguate alla lista del Pubblico Ministero di voler distinguere fin da ora esattamente chi vogliono sentire come testimone e chi invece indicano come consulente, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Agatau.

**Difesa - Avvocato Agatau**

AVV. AGATAU - Per ingegner Andronico, Agatau, mi associo alla difesa appesa espletata dall'Avvocato Piazza.

PRESIDENTE - Avvocato Raffaelli.

**Difesa - Avvocato Raffaelli**

AVV. RAFFAELLI - Parlo in proprio e quale sostituto dell'Avvocato Pezzani per Barth, Carlsson e Koennecke e poi come sostituto degli Avvocati professor Mucciarelli, Mazzola e Danelli parlo anche nell'interesse di Kogelheide, Linowski, Mansbart, Mayer e Brodel. Per tutti questi imputati sono state tempestivamente depositate e per ciascuno di essi rituali liste testi e con

indicazione testi e i consulenti tecnici ne chiedo l'ammissione integrale e mi riservo la produzione documentale e controesame come per legge. Per quanto riguarda le produzioni delle Parti Civili mi associo all'eccezione formulata dall'Avvocato Giorgi per quanto riguarda i documenti 48 e 49 della produzione dell'Avvocato Bagatti, mi riporto a quanto osservato dall'Avvocato Giarda per quanto riguarda la produzione di documenti non tradotti e a quanto dirà anche l'Avvocato Luceri sul tema.

PRESIDENTE - Avvocato Mittone.

**Difesa - Avvocato Mittone**

AVV. MITTONE - Allora, nell'interesse del dottor Castaldo e dell'ingegner Soprano questa difesa insiste affinché vengano ammessi i testi indicati in lista. Al momento non vi sono documenti. In questa occasione però ci sono alcuni appunti da fare in ordine alle richieste di prove delle controparti, incominciando per ordini istituzionali dal Pubblico Ministero ed in particolare sulle liste testi si nota come queste tre successive liste testi abbiano nella realtà delle indicazioni nominative che non adempiono al principio della rilevanza, che è il criterio che noi dobbiamo assumere. Mi riferisco in particolare, per quanto riguarda la prima lista testi, i testi indicati dall'86 al 94 e per quanto riguarda la seconda

lista dal 96 al 117, per quanto riguarda la terza lista dal 118 al 126. Voi, signori del Tribunale, avrete modo di considerare nel dettaglio le indicazioni che vi ho fornito, ma può essere già soltanto significativo, per quanto concerne la prima lista, dal numero 86 Luca Cordero di Montezemolo, Della Valle Diego, Canatelli Vincenzo, Giuseppe Arena che tra l'altro non è quello del pollo ma è quello del treno Arena che tra l'altro è anche fallito, Giovanni Pitruzzella, Salvatore Rebecchini.... e potrei andare avanti con tutti i numeri e perché dico della rilevanza? Dico della rilevanza perché sono circostanze indicate dalla Procura tutte successive ai fatti e allora se il parametro orientativo ai sensi del 187 e 190 del Codice di Rito deve essere quello della rilevanza della prova siamo fuori da questo canone. Sempre nell'ambito testimoniale analogo rilievo viene da questa difesa promosso riguardo a due indicazioni soggettive delle Parti Civili, in particolare per quanto riguarda la Parte Civile O.R.S.A. rappresentata dall'Avvocato Antonini, mi riferisco al punto 37 dove viene indicato un segretario nazionale dell'O.R.S.A. ma non viene specificato se le circostanze di cui viene chiamato a deporre siano antecedenti o successive ai fatti, altrettanto per quanto riguarda la lista dell'Avvocato Dalle Luche sui numeri 14, 19 e 21. Venendo adesso al profilo documentale vi è una osservazione di

fondo, la Procura della Repubblica ha chiesto l'acquisizione, se ho capito bene, ma penso di aver capito bene, del materiale delle Indagini Preliminari e del materiale che ha via via depositato nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 430 del Codice di Rito, facoltà che vi sono estranee ma che rappresentano una discovery nei nostri confronti perché sono state delle attività compiute dopo il Decreto che Dispone il Giudizio, nulla da eccepire, quale è il rilievo però che viene fatto? È che ai fini della formazione del fascicolo del dibattimento già formato in sede di chiusura dell'Udienza Preliminare, ma oggi rimpinguato rispetto alle nostre richieste documentali, le nostre... di tutte le richieste documentali, non si può perdere di vista quale è il criterio a cui bisogna uniformarsi e cioè che debbono essere documenti e cioè che va rispettato l'articolo 234 e cioè che in ogni caso il principio della rilevanza continua ad essere una bussola orientativa che non si può perdere. Ed allora la proposta di ammissione documentale dell'intero fascicolo delle Indagini Preliminari pone a voi una fatica titanica perché significa esaminare...

PRESIDENTE - Era questa la richiesta?

AVV. MITTONE - Sì, io... è questa o no?

PRESIDENTE - Dell'intero fascicolo...

P.M. AMODEO - Nel corso del processo di volta in volta i

documenti...

P.M. GIANNINO - Proprio per evitare questo problema.

AVV. MITTONE - Allora il problema ce lo porremmo volta volta.

In ogni modo a futura memoria io pongo come criterio sempre e comunque da parte di questa Difesa l'osservanza di questa regola, anche perché tutto ciò che è stato depositato ex 430 dopo il decreto che ha disposto il giudizio deve sottostare ugualmente a questi criteri, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Stortoni.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Farei cumulativamente la richiesta per tutti i miei assistiti, io assistito, come loro sanno, l'ingegner Costa, l'ingegner Margarita e purtroppo, non perché sia onorato della sua difesa, ma per le circostanze che lo hanno provato, l'ingegnere Fumi. Le richieste... la prima richiesta è quella di ammissione dei testi indicati nella lista testi da me depositata nel... per conto dei miei originari assistiti in cui sono dettagliatamente esposte le circostanze per cui mi esimo dal ripeterle alle Signorie Loro e l'ammissione dei testi e dei consulenti, anche prima mi riferivo sia ai testi che ai consulenti, della lista presentata a suo tempo dall'Avvocato Giannaccari per l'ingegnere Fumi. Chiedo poi il controesame dei testi delle altre Parti, mi riservo la

produzione documentale nel corso dell'istruttoria dibattimentale e chiedo l'interrogatorio dei miei assistiti.

PRESIDENTE - L'esame per tutti?

AVV. STORTONI - L'esame di tutti i miei assistiti. Detto questo, per quello che riguarda invece le prove richieste dalle controparti, vorrei verbalizzare innanzitutto che mi associo alle eccezioni fatte dalla collega Manduchi, dalla collega Giorgi, dall'Avvocato Piazza e dall'Avvocato Mittone. Per quello che riguarda l'Avvocato Piazza in realtà più che una eccezione è una richiesta di chiarimenti che abbiamo... che rivolgiamo alla Pubblica Accusa nel senso che appunto per molti di quei soggetti che l'Avvocato Piazza indicava non è specificata quale è la posizione processuale con i quali vogliono essere assunti e io aggiungo una cosa: laddove si volesse assumerli come testimoni, trattandosi di circostanze che non sono relative a fatti, ma a giudizi, sarebbero altrimenti inammissibili. Per quello che riguarda la questione che è stata posta rispetto all'assunzione quali testimoni... all'assunzione delle dichiarazioni che dovranno andare a riferire e a fare i periti dell'Incidente Probatorio mi associo a quanto hanno detto i colleghi che mi hanno proceduto e all'Avvocato Giarda in particolare, al chiaro responso dell'arresto delle Sezioni Unite del 2009/2010 che è stato citato, mi

permetto anche di dire che c'è una ragionevolezza assoluta in quella scelta delle Sezioni Unite perché si arriverebbe altrimenti al vero e proprio paradosso che un'accusa infondata, quale poi si rivela... e quindi quello che tecnicamente è da definirsi un errore, posto che l'Accusa viene poi conclusa con un'archiviazione, qualcuno potrebbe dire quella che è una persecuzione nei confronti del soggetti, mai termine forse più appropriato nel caso di specie se dovessimo ripercorrere quella triste vicenda dell'ingiusta iscrizione e ingiuste indagini condotte nei confronti dei due periti, ecco questa situazione a cui l'ordinamento pone rimedio archiviando e chiudendo la vicenda senza lasciare il minimo dubbio, sarebbe invece fonte di un ulteriore effetto negativo nei confronti del soggetto che giuridicamente è stato ingiustamente iscritto e come tale diciamo, se non accusato, perché non c'è probabilmente violazione, è stato quantomeno sospettato. Soltanto come paradosso, per dimostrare l'assunto, se si andasse di contrario avviso rispetto a quello che è l'interpretazione corretta del sistema, così come le Sezioni Unite ce le indicano, si darebbe la possibilità ad una delle parti processuali e cioè al Pubblico Ministero, come dire, di buttar giù come tanti pupazzetti al tiro a segno i testi di controparte perché basterebbe iscrivere e la mattina dopo archivarli e in questo modo

non potrebbero essere più testi. Il sistema in un processo di parti e in un processo che vede le parti contrapposte sullo stesso piano per quello che riguarda i ruoli processuali nella diversità delle funzioni ben si intende questo sarebbe davvero un paradosso. Dicevo, mi associo a tutte le eccezioni e mi associo anche alle eccezioni formulate dall'Avvocato Mittone rispetto ai testi che vanno dal numero 85 in poi, salvo il 95, che sono tra l'altro in due liste testi che so che questa cosa può essere opinabile, ma io credo che sia fondata l'opinione di chi ritiene che quelle liste testi possono essere considerate tardive in quanto presentata una il 13 novembre 2013 e una il 10 gennaio del 2014 e quindi anche sotto questo profilo rilevo la tardività. Rispetto alla pertinenza e rispetto alla rilevanza mi associo a quanto ha detto Mittone soltanto facendo una piccolissima aggiunta, non solo quei testi sono chiamati a rispondere su circostanze successive, ma successive e antecedenti o concomitanti, per riprendere il 41 capoverso che non c'entra nulla, che siano le circostanze, sono circostanze assolutamente irrilevanti rispetto a quello che si deve decidere in questo processo e in questa causa. Francamente quando io ho letto la prima volta ho pensato che per errore fosse stata depositata la lista testi di un altro processo in cui si parlava di concorrenza sleale, che so io o di altre cose, perché credo che prima

ancora di invocare i criteri giuridici a qualsiasi persona di buon senso che legge quella lista testi non può non saltare sulla sedia dicendo "ma che cosa c'entrano queste questioni sui quali si vorrebbe chiamare a rispondere siffatti signori e siffatti alti personaggi?" non è questo un processo in cui si parla di quello, non è questo neanche il palcoscenico di uno spettacolo, è una sede rispettosissima dove si discute di fatti penali e quindi credo che quella eccezione vada presa in seria considerazione. Per quello che riguarda le produzioni mi associo anche qui alle eccezioni che sono state fatte rispetto all'estemporanea produzione addirittura di una tesi di laurea che peraltro in un capitolo, non paragrafo si occupa di Viareggio che non sia stata commissionata, niente di male per indagare su quel fatto, ma allora certamente non è pertinente che entri negli atti del processo. Non ho altro da aggiungere perché anche io avrei avuto quel dubbio rispetto alle produzioni dei Pubblici Ministeri, i Pubblici Ministeri non hanno ancora prodotto, si riservano di farlo?

PRESIDENTE - Sì.

AVV. STORTONI - Quindi le eventuali obiezioni ed eccezioni le faremo...

PRESIDENTE - Di volta in volta.

AVV. STORTONI - Anche io non avevo ben capito e adesso che è chiaro non ho altro da aggiungere, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Giovene.

**Difesa - Avvocato Giovene**

AVV. GIOVENE - Presidente, ovviamente io mi riporto, associandomi, alle osservazioni e varie eccezioni che sono state svolte dai difensori che mi hanno preceduto e se possibile anche da quelli che mi succederanno, nel senso che sono questioni comuni di cui questa Difesa è già a conoscenza. Per quanto riguarda le richieste di questa difesa noi abbiamo tempestivamente depositato le nostre liste testimoni il 5 di novembre del 2013 e alle stesse mi riporto, chiediamo l'esame degli imputati, sulle produzioni documentali vale evidentemente quanto già detto anche con riferimento al comportamento che questa difesa assumerà e cioè ci riserviamo le produzioni in corso di dibattimento e di volta in volta valuteremo evidentemente anche quelle delle altre Parti. In modo particolare, fermo restando l'eccezione che è stata svolta dai colleghi che mi hanno preceduto, in ordine alla rilevanza delle circostanze che si riferiscono ai testimoni indicati nella prima lista depositata di Pubblici Ministeri, quella depositata il 5 di novembre che è integrativa di quella del 4, faccio richiamo alle osservazioni dell'Avvocato Mittone e dell'Avvocato Stortoni e cioè le circostanze indicate dai Pubblici Ministeri in relazione ai testimoni da 86 a 94, fermo

restando dico questa eccezione, valga comunque la indicazione di questa difesa su un teste a controprova su quelle circostanze, ove quei testi venissero ammessi, nella persona dell'ingegner Claudio Maria Oriolo che è un dipendente di R.F.I., dirigente della struttura organizzativa Affari Regolamentari, che potrà riferire in merito al contenzioso intercorso tra R.F.I., R.F.I. ed NTV dinanzi all'autorità garante della concorrenza. Ricordo al Tribunale che questi temi indicati dal Pubblico Ministero in riferimento ai testi da 86 a 94 ineriscono specificamente alla circostanza su cui in controprova io offro al Tribunale questa indicazione, sempre evidentemente subordinata alla ammissione di queste.

PRESIDENTE - Mi può solo ripetere il nome?

AVV. GIOVENE - Claudio Maria Oriolo.

PRESIDENTE - Grazie. Proseguendo Avvocato Sgubbi che è sostituito dall'Avvocato Ferro.

**Difesa - Avvocato Ferro**

AVV. FERRO - Questa difesa sia per il signor Farneti che per l'ingegner Rossi si riporta alle liste testimoniali ritualmente depositate, si associa alle questioni fin qui poste dai colleghi e fa riserva di produzione documentale.

PRESIDENTE - Avvocati Amodio e Casartelli, è presente

l'Avvocato Casartelli.

**Difesa - Avvocato Casartelli**

AVV. CASARTELLI - Avvocato Casartelli difesa di Favo. Allora, per quanto riguarda la prova orale mi riporto alla lista testi ritualmente depositata e chiede o anche l'esame dell'imputato da me assistito. Per quanto riguarda invece la prova documentale mi riservo le produzioni. Mi associo a tutte le considerazioni che sono state già fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, volevo spendere due parole, veramente due, prometto e manterrò, sulle liste integrative del Pubblico Ministero, in particolare quella del 19 novembre e quella del 13 gennaio che ritengo inammissibili in quanto tardive ai sensi di quanto previsto dall'articolo 468 del Codice di Procedura Penale. Mi spiego: nella memoria depositata dall'ufficio del Pubblico Ministero alla scorsa udienza si fa riferimento ad un precedente della Corte di Cassazione del 2010 che ben conosciamo, cioè sostanzialmente quello che ci dice che nel caso di rinvio ad udienza fissa qualora non siano state ancora esaurite le formalità degli atti (inc.) in dibattimento la parte sostanzialmente recupera il diritto o mantiene il diritto se si vuole, ma forse recupera il diritto di presentare una nuova lista testimoniale, poiché sostanzialmente lo spirare del termine previsto dal 468 non sia compiuto.

Ora il punto è che questo principio di diritto non è certamente applicabile al caso di specie, perché? Si tratta un attimo di fare una chiarezza su quello che sono magari anche delle... Diciamo dei principi che non sono terminologici usati nella prassi ma anche di sostanza, in particolare codesto Tribunale ben sa che la giurisprudenza in questione, la Corte di Cassazione era partita in pratica ammettendo questa possibilità di recupero nel caso in cui ci fosse un rinvio a nuovo ruolo. Il rinvio a nuovo ruolo sappiamo benissimo che è il rinvio sostanzialmente a tempo indeterminato, quando però? Quando ci sono dei casi particolari e cioè sostanzialmente quando c'è una irritualità nella citazione oppure comunque nella notificazione o una mancata conoscenza incolpevole della parte, in questo caso... Ed è l'esempio del 420 bis, del 420 comma 2, del 424 del Codice di Procedura Penale cosa succede? Il Tribunale rinvia appunto a nuovo ruolo e quindi dispone una nuova citazione e la rinnovazione. A questo diciamo fenomeno fa riscontro, secondo la giurisprudenza indicata dall'Ufficio del Pubblico Ministero anche il rinvio ad udienza fissa, il rinvio ad udienza fissa che, come sappiamo, nasce da una prassi (inc.) del Codice del 1930 quando? Quando si doveva rinviare l'udienza a breve termine senza che per il breve termine tra un'udienza e l'altra si potesse sostanzialmente rispettare il termine

di legge per la citazione, per la nuova citazione e la rinnovazione della stessa. Ora nel Codice del 1988, che pure ha mantenuto diciamo nella prassi anche questa dizione, il fenomeno è precisamente quello previsto dall'articolo 420 TER, cioè quando sostanzialmente si è in presenza di un impedimento a comparire del difensore o dell'imputato e in questo caso il Tribunale che cosa fa appunto? Dispone la rinnovazione della citazione e della sua notificazione tranne per le Parti che comunque devono considerarsi presenti. Ciò premesso è chiaro che quindi questi due fenomeni non si sono verificati nel caso di specie, né un rinvio a nuovo ruolo e cioè a tempo indeterminato e né tantomeno un rinvio ad udienza fissa, i rinvii che si sono succeduti nel nostro caso non sono nell'altro che una manifestazione di quello che possiamo definire, ma non noi, ma il Codice, la sospensione del dibattimento ai sensi dell'articolo 477 comma 2, né più né meno, quindi questo cosa comporta? Comporta che siamo in presenza del diverso fenomeno del rinvio in proseguo dell'udienza e quindi se c'è un rinvio in proseguo dell'udienza non trova applicazione l'effetto interruttivo delle formalità introduttive e la possibilità delle Parti di riassumere i diritti ex novo ed ex integro così come richiesto dall'ufficio del Pubblico Ministero, ergo dobbiamo concludere che le liste del 13 gennaio e del 19 novembre sono tardive.

PRESIDENTE - Prego Avvocato D'Apote.

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - Allora, chiedo l'ammissione dei testi e dei consulenti che ho indicato in lista e rispettivamente per la posizione Galloni l'Avvocato Piero Vicino e il professor Roberto Roberti. Per le posizioni invece Moretti e Ferrovie dello Stato, come dicevo parlo per tutte le posizioni di cui mi occupo, e per quello che riguarda la lista presentate per F.S. in cui chiedo l'ammissione dei testi Maurizio Marchetti e... non l'ammissione, in cui indicavo il teste Maurizio Marchetti e Domenico Braccialarghe chiedo l'ammissione solo del teste Domenico Braccialarghe. Per quello che riguarda la lista presentata per l'ingegner Moretti in cui chiedo, indicavo il consulente professor Ferruccio Resta chiedo l'ammissione del professor Ferruccio Resta come consulente. Chiedo altresì l'esame degli imputati. Per quello che riguarda la posizione Moretti successivamente alla modificazione o integrazione dell'imputazione ho depositato una lista il 18 febbraio, quindi nei termini del 468, in cui ho indicato i testi Burlando e Signorini e ne chiedo l'ammissione. Successivamente si è dato luogo... anzi contemporaneamente a quella mia produzione, come si ricorderà, si... Produzione di lista si è dato luogo ad una massiccia produzione documentale da parte

della Procura ciò che ha anche indotto il Tribunale ad acconsentire un rinvio per esaminarla, a seguito dell'esame di quella documentazione e quindi del chiarimento anche che l'esame di quella documentazione ha dato rispetto ad alcuni incomprensibili, ad avviso di questo difensore, temi di prova che erano sintetizzati nelle tre liste testimoniali depositate dal Pubblico Ministero, chiedo quindi a controprova, rispetto al punto 126, al tema 126 della lista del Pubblico Ministero, l'ultima, quella depositata a gennaio ed in particolare il 10 gennaio, l'ammissione del teste Sergio Chiamparino, cioè a controprova sostanzialmente del capitolo di prova in cui si evoca un incontro tenutosi tra Mercedes Bresso, tutto questo riguarda il traffico nella regione Piemonte, e l'ingegner Moretti, Sergio Chiamparino era presente e quindi... se interessa al Tribunale, non credo perché i documenti non sono depositati, posso dare il riferimento documentale, i documenti pur non ancora prodotti del Pubblico Ministero, che danno conto di questa mia richiesta.

PRESIDENTE - Per ora se non sono prodotti i documenti...

AVV. D'APOTE - No...

PRESIDENTE - Ci dice che è in controprova rispetto alle circostanze indicate dal Pubblico Ministero.

AVV. D'APOTE - Sono in controprova e diciamo che visto che tengo a giustificarlo, può darsi che sia sovrabbondante,

la controprova... La mia richiesta di controprova è particolarmente giustificata dai chiarimenti che rispetto a questa generica... Quindi non ripeterò questo stesso ragionamento per le altre che vengono. Rispetto... c'è una premessa in quello che sto dicendo adesso quando sto parlando di controprova, tutto questo, nell'ipotesi che io tenderei ad escludere...

PRESIDENTE - Ad escludere che il Tribunale ammettesse...

AVV. D'APOTE - Che il Tribunale ammetta una serie di prove, diciamo dall'86 in poi, che questo difensore, come è già stato peraltro indicato da altri difensori, sia pur per motivi diversi, questioni di tempi e... Ritiene totalmente impertinenti, ma di questo ne parliamo tra un attimo. Quindi nella stessa logica rispetto ai punti 86... Da 86 ad 88 della prima lista, da 97... 97 e da 107 a 109 della seconda lista e più in generale diciamo questioni e rapporti Ferrovie dello Stato NTV e cioè gruppo Montezemolo etc., allora a controprova su un... in particolare in relazione all'incontro promosso dalla presidenza del consiglio ed intervenuto presso il Palazzo Chigi e non sponsorizzato diciamo ma sollecitato da... o promosso, meglio, dal Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, in cui intervennero per Ferrovie dello Stato Moretti e il Presidente (Inc.) e per al Gruppo NTV Luca Cordero di Montezemolo e Sciarrone chiedo che vengano ammessi i

testi Gianni Letta che ho appena indicato come il promotore di quell'incontro e Altero Matteoli allora Ministro che a quell'incontro partecipò. Non ripeto la condizione per cui chiedo... Per quello invece che riguarda in particolare il punto, mi sembra, 89 Della Valle... direi 88... no, 87 ed in particolare il riferimento volevo fare sia pure per conoscenza del Tribunale, ad un incontro che si sarebbe tenuto in un albergo romano, a cui fanno riferimento le dichiarazioni che sono state assunte dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di Diego Dalla Valle e che se vale il notorio è vero che da una parte sono custodite nel fascicolo del Pubblico Ministero, però dall'altra parte sono state integralmente pubblicate, lasciamo stare se è un reato integralmente pubblicato da vari quotidiani nell'immediatezza e cioè nei giorni successivi all'udienza scorsa, ma questo semplicemente per dire che questo incontro che è evocato indirettamente dal capitolo 87 è un incontro che poi invece il Della Valle approfondisce in proprie dichiarazioni, ecco su questo incontro io chiederei l'ammissione del testimone Lorenzo Cipolletta... Innocenzo, scusi. Innocenzo Cipolletta che a quell'incontro fu presente, non so dirle in questo momento se fu addirittura il promotore e credo di avere concluso sulla mia richiesta di controprova. Adesso due parole. Ripeto la premessa *pauca non bona dicta*, forse la

cosa che mi ha colpito di più in questa udienza è stata la richiesta che è stata fatta al Tribunale di escludere la testimonianza o comunque di limitarla ad una testimonianza, parlo impropriamente di testimonianza perché l'articolo 501 equipara il consulente al testimone e diciamo per un attimo che questa equiparazione vale anche per il perito e quindi alla testimonianza e, chiamiamola così, atipicamente dei periti. Dico con rammarico sì, la questione tecnica è già stata indicata, è stata anche approfondita direi in questa sede e la questione è totalmente risolta dalle Sezioni Unite Simone, già ripetutamente citate, e dietro ci sta qualcosa, cioè ci sta quella che io chiamo una sorta di premeditazione, cioè la questione che si fa oggi è l'esito naturale, è la conclusione naturale di quello che accadde quando in quell'udienza nel novembre 2011 i Periti dichiararono di aver raggiunto una convinzione che era contraria agli interessi e alle impostazioni (inc.). In quella sede si dichiarò che si sarebbero attivati delle Indagini Preliminari, delle indagini penali sul comportamento dei periti, le indagini hanno fatto la fine che è stata detta, è stata dichiarata anche in questa udienza e cioè con un'ordinanza di archiviazione, non ricordo se un'ordinanza o un decreto, probabilmente un decreto perché è stata dichiarata inammissibile una opposizione, decreto di archiviazione che se non ho

capito male non sono riuscito a vedere tutto (inc.) che è prodotto in questa sede, in questa mattina, non ho ben...

PRESIDENTE - C'era la chiavetta e poi è stato prodotto, è stato fotocopiato, no? Sì.

AVV. D'APOTE - Avrei necessità di sapere, se posso, se oltre al decreto di archiviazione sono stati prodotti gli atti di quel processo, di quel procedimento o se è stato prodotto solo il decreto di archiviazione.

PRESIDENTE - Mi sembra il decreto di archiviazione.

AVV. D'APOTE - È un peccato perché quel procedimento è un procedimento in cui si è dato conto della totale, radicale infondatezza dell'accusa che era stata ipotizzata da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (inc.) e lo dico perché? Perché mi riaggancio a quanto è stato egregiamente detto dal professor Stortoni pochi minuti fa, cioè per dare conto anche del significato di quelle Sezioni Unite, le quali sostanzialmente dicono un qualcosa che si diceva già prima, da tempo, non si può impunemente consentire di azzerare un teste, un potenziale teste, un potenziale testimone denunciandolo per una qualsiasi fantomatica accusa che possa venire in mente, in qualche modo connessa con il procedimento principale ed in modo tale di poter impedire per il futuro che questo testimone possa dire quello che (inc.). Allora, io debbo dire che

probabilmente... mi riservo in questa sede perché ne ho una versione soltanto informatica, ma mi riservo, a conferma, a conferma di quell'archiviazione che è, come si dice certe volte con linguaggio molto poco tecnico, tirata lì, cioè è molto rapida, ma trova le sue radici in due forti, pesanti incisivi... che trova, dicevo, il decreto di archiviazione che è un po' rapido, è un po' veloce... posso?

PRESIDENTE - Un attimo solo.

AVV. D'APOTE - Trova linfa in due, dicevo, forti incisivi molto molto sentiti anche, provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Lucca che respinge... che respinge per ben due volte, con parole forti, non le sto a leggere perché non voglio appesantire, richieste di intercettazioni dicendo si tratta e lo dice nel... non solo e non tanto nel decreto di archiviazione ma bene prima e due volte nel corso degli anni ripetutamente, si tratta di una notizia di reato manifestamente infondata, cioè quello che questa difesa le ha detto a voi... signori del Tribunale in altra occasione dicendo che l'atteggiamento della Procura in questo processo certe volte sconcerta e la prima volta che sconcertò fu appunto in quell'occasione. Io credo che ferma restando la implausibilità in diritto di considerare i due periti come testimoni assistiti, vi sia anche una seria considerazione di fatto che giustificano una forte

opposizione a questa richiesta che sembra veramente, come dicevo prima, il tirare le fila di una strategia iniziata molto tempo fa e cioè quella di azzerare un elemento probatorio forte che a sostegno della difesa in questo processo, a sostegno della difesa poi in questo processo l'ha già detto che in maniera poi del fatto così perché la questione, il tormentone picchetto zampa di lepre che ha rinvertito e ha appassionato stampa e addetti o non addetti ai lavori in realtà dal punto di vista di questo difensore non è poi una questione così rilevante considerando che... non è il caso di parlarne. Questo è il punto numero 1. Punto numero 2, devo prendere un'altra volta la strategia dei Pubblici Ministeri e d'altra parte (inc.) ma amabilmente sennò cosa ci sto a fare? E sto parlando delle richieste di prova. Debbo prendermela in un certo senso perché? Perché la (inc.) delle liste testimoniali che può avere due vizi, uno è già stato sviscerato, lo dirà a fondo e magistralmente la collega che mi ha proceduto, e cioè quello temporale e l'altro quello, diciamo così, sostanziale e questo è un discorso che deve essere preceduto da due parole anche se le ho detto... sono intervenuto su questo punto anche nell'udienza precedente su quella che è la strategia di fondo e cioè questo è un processo...

PRESIDENTE - Avvocato, le ripetizione o le divagazioni è mio compito impedirle.

AVV. D'APOTE - No, non voglio divagare, voglio soltanto tentare di mostrare in maniera...

PRESIDENTE - Brevemente, Avvocato.

AVV. D'APOTE - Brevemente la totale impertinenza. Per dimostrare la totale impertinenza di almeno metà dei (inc.) ci sono altre questioni, per esempio quella della superpetrazione dei consulenti che è stata accennata dal collega Piazza e anche lì bisogna tirare le fila, anzi faccio prima questo, tirare le file di quello che ha detto il collega, cioè il collega ha detto "bisognerebbe che decidessero i signori Pubblici Ministeri quali sono i testimoni e quali sono i consulenti" e non ha detto altro, io aggiungo: certo, bisogna tirare le fila nel senso che bisogna chiarirlo anche perché a norma del 225 poi dobbiamo sapere quali di questi consulenti sono in più. Attenzione, non mi riferisco alle consulenze medico-legali di cui nulla questo e che probabilmente questa difesa potrà anche e forse anche altre difese potranno dare il consenso all'acquisizione degli elaborati, ma il fatto che qui ci sono una diecina almeno di consulenti che sono citati come tali e almeno in sette o otto casi indicati espressamente come consulenti del Pubblico Ministero, poi ce ne sono alcuni che non sono indicati come tali ma lo sono stati e che sono stati nominati e che hanno depositato degli elaborati di consulenza, per esempio Chiavacci Mauro che è indicati

sugli interventi e rilievi effettuati sul luogo dell'incidente e che è l'Ispettore Capo della Scientifica di Viareggio è anche il correlatore di una consulenza...

P.M. - (Inc. per fuori microfono).

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, dopo chiarite.

AVV. D'APOTE - No, se c'è un errore...

PRESIDENTE - Questo è un errore, mi sembra di capire.

AVV. D'APOTE - Ho sempre detto che amo essere interrotto a differenza di molti e quindi se mi si interrompe...

PRESIDENTE - Nei dibattiti...

AVV. D'APOTE - È un altro Chiavacci? Ho capito, non è quello e allora lasciamo stare il Chiavacci. Allora, abbiamo il 51, il 52, il 53, il 54 e poi abbiamo che sono consulenti del Pubblico Ministero ed indicati come tali e poi veniamo... poi il 74, il 75, il 76 sono espressamente indicati come consulenti del Pubblico Ministero, poi abbiamo un'operazione che a mio avviso il Pubblico Ministero non può fare però lo sta facendo, in cui indica anche consulenti degli altri, qui non faccio questione di superamento nel numero di due previsto dall'articolo 225 del Codice di Procedura Penale, semplicemente non penso che il Pubblico Ministero possa trasformare in suo testimone un consulente 55 dell'O.R.S.A., 56 della Provincia di Lucca, 57 della Presidenza del Consiglio dei Ministeri e Regione Toscana, perché se questo fosse consentito questo impedirebbe a quei consulenti, che a me

non interessano perché sono consulenti avversari, ma tanto per fare un po' di chiarezza su una serie di difetti gravi anche contenuto da questi atti, consentirebbe al Pubblico Ministero, ripeto, di azzerare un consulente teoricamente avversario, in questo caso non lo è. La cosa però avviene, per quello che ci riguarda, anche se non riguarda me, per un consulente credo indicato da R.F.I. o credo è indicato dal difensore di R.F.I. ex 231, che è Ponti, è indicato come consulente, il quale viene indicato non si sa a che titolo dal Pubblico Ministero, il non si sa a che titolo è formale nel senso che in quel caso il Pubblico Ministero non lo indica come proprio consulente, lo indica, Ponti, che è un noto professore universitario di Milano, esperto in traffico ferroviario, come esperto sui rapporti fra... diciamo di forza che hanno consentito al gruppo Ferrovie dello Stato di impedire in un certo modo l'accesso alla rete, ostacolare l'accesso alla rete ad altri operatori e qui entro nel punto che avevo iniziato a trattare e che poi mi sono fermato e che adesso riprendo. Cioè... e qui merita veramente un accenno però la politica del processo del Pubblico Ministero, perché qui, ripeto, stiamo trattando di un incidente avvenuto a Viareggio e ad un certo punto già con la prima lista il Pubblico Ministero entra in un campo nuovo, con la prima lista non siamo ancora alla modificazione dell'accusa nei confronti di

Moretti, entra in un campo nuovo che è detto in parole molto povere ed anche brutali la dimostrazione che le Ferrovie dello Stato sono cattive da una parte, da un'altra alcuni temi che tentano di evocare... è capitato in molti processi ferroviari, questo all'inizio, nella fase delle indagini, ma non si è mai arrivati al dibattimento su questo, tenta di trasformare il processo su un fatto specifico in una sorta di indagine sulle Ferrovie, bah io non voglio parlare genericamente, veniamo ai temi. E i temi sono singolari, almeno uno lo devo leggere, almeno uno, è il primo dei capitoli di prova indicati dai Pubblici Ministeri che trasformano quello che fino a quel momento era il processo sui fatti di Viareggio, sulla sicurezza ferroviaria, sulla tecnica, sui picchetti, sulle zampe di lepre, sulla velocità, sulle barriere e così via, lo trasformano in un processo contro i, tra virgolette, cattivi, Luca Cordero di Montezemolo. È chiaro, Giudice, che come dicevo un attimo fa successivamente noi abbiamo anche un problema forse di tardività, qui dall'86 al '94 problemi di tardività non ce ne sono, però c'è un problema di pertinenza che è straordinario, è straordinario. È vero, io so bene che molte volte i problemi che riguardano la pertinenza e la rilevanza del testimone si risolvono nel corso della testimonianza, è vero che si è avallato fin dall'inizio, da 88 in poi, un concetto del capitolo di prova che è

diverso da quello civilistico per cui insomma basta che in tema di prova... però quando il tema di prova è specifico qui e vorrei dimostrare tra un attimo, se me lo consente, che questo non viene inficiato nemmeno dalla modifica dell'accusa nei confronti di Moretti, questi... i primi... cioè abbiamo una sorta di non pertinenza totale come cerco di dimostrare adesso e un'altra non pertinenza che tale era certamente, al cento per cento all'epoca in cui il capitolo di prova è stato presentato e depositato e che diventa incerto, salvo che non è stato riproposto, e che diventa incerto alla luce della modificazione dell'accusa nei confronti del Moretti e la indicazione e quindi il tentativo di provare che Moretti non è solo Moretti amministratore delegato di F.S., non è solo il Moretti che si occupa della politica del gruppo e dei rapporti anche politici, pubblici etc., ma è anche il Moretti che fa di fatto l'amministratore di fatto.

PRESIDENTE - Non la trasformiamo, Avvocato, in una discussione anticipata.

AVV. D'APOTE - No, ma io devo dimostrarle...

PRESIDENTE - Quale è l'eccezione in questo caso?

AVV. D'APOTE - Devo dire che in certi casi abbiamo un'impertinenza assoluta.

PRESIDENTE - In certi casi.

AVV. D'APOTE - In certi casi. In altri casi abbiamo un'impertinenza che all'epoca in cui è stata depositata

la lista era altrettanto assoluta, adesso se ne potrebbe discutere.

PRESIDENTE - Dopo la modifica.

AVV. D'APOTE - Dopo la modifica dell'imputazione, però allora io vorrei anche riprendere un momento l'argomento che è stato... dell'Avvocato Casartelli un attimo fa, ma una volta modificata l'imputazione così come io ho presentato una lista testi, non doveva fare altrettanto il Pubblico Ministero? Non so, me lo chiedo. Torniamo all'impertinenza assoluta, mi lasci leggere almeno uno di questi capitoli, ricordandosi che stiamo parlando di un incidente ferroviario, grave e quindi il capitolo è per Luca Cordero di Montezemolo, sarà ripetuto per Della Valle, per Tanaselli e per altri esponenti di NTV "sui rapporti di NTV S.p.A. con il gruppo Ferrovie dello Stato, sulla segnalazione avanzata dall'autorità garante della concorrente del mercato avente ad oggetto l'adozione da parte delle imprese del gruppo Ferrovie dello Stato, di strategie volte ad ostacolare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte della società concorrente. Ad operare restrizioni al competitore e comunque su quanto a sua conoscenza in merito - mica al processo di Viareggio, mica a tutti... no - in merito all'esistenza di atti, comportamenti, decisioni, scelte di impresa da parte delle società facenti parte del predetto gruppo - uno si aspetterebbe ah non so non

occuparsi abbastanza di sicurezza, una cosa del genere, no - idonea a pregiudicare l'ingresso di altri concorrenti nel mercato del trasporto ferroviario". Io mi chiedo con quale cuore l'ufficio della Procura ha presentato questa e altre quaranta, più o meno, richieste di prova sul punto, se non sono quaranta saranno trenta, non voglio essere esagerato, e con quale motivazione rispetto a questo che è una manifestazione di grave perplessità da parte di questo difensore, una richiesta di prova (inc.) possa essere accolta. Non dico altro perché per altre cose, mi riferisco per esempio per la documentazione è chiaro che mi riservo di produrla nel corso dell'esame e mi riservo eccezioni alle produzioni altrui. Se vuole io rispetto a questo indico i capitoli di prova che sono palesemente, spudoratamente impertinenti e per una distinzione, se vuole, con altri per cui potrei dire ancora qualcosa, però visto che siamo in tanti ancora che dobbiamo parlare io lascerei un'indicazione, se... un'indicazione l'86, l'87, l'88, l'89, il 90, il 91, il 92, il 93, il 94 della prima lista e cioè tutti, tutti i capitoli di prova della prima lista che esulano dal tema incidente ferroviario di Viareggio e in maniera palese. Seconda lista: 96, 97, 102, 107, 108, 109, 111 e 117. Una parola su alcuni diciamo temi generali che sono evocati da queste seconde indicazioni che ho dato, si tratta di testimoni e cioè di componenti

di autorità direi giurisdizionali in senso lato, in senso lato, che dovrebbero venire a testimoniare su atti da loro deliberati, già questo lo trovo diciamo straordinario, anche se non voglio fare il paragone sul fatto che venga citato un Giudice per... perché venga a spiegare perché ha deliberato una certa... perché ha preso una certa decisione e con quali presupposti, non lo voglio paragonare perché non si tratta di questo livello di giurisdizionalità, comunque la trovo francamente sconcertante il fatto che si indichino appunto componenti dell'autorità garante della concorrenza del mercato o di altre autorità del genere su decisioni prese, però questo è niente in confronto al vizio più grave, quello di fondo, quello su cui ormai credo di aver detto anche troppo prima, ma anche se qui è diverso, che è la radicale impertinenza, cioè quale tipo di pertinenza rispetto all'incidente di Viareggio può avere il fatto che ci sia stata presa una delibera dell'autorità garante della concorrenza di mercato l'istruttoria compiuta, gli atti acquisiti etc. etc.? Perché si è discusso su comportamenti, decisioni, scelte di impresa da parte di società facenti parte del gruppo Ferrovie dello Stato idonee a pregiudicare l'ingresso di altri concorrenti nel mercato del trasporto ferroviario. Cioè io credo che siamo di nuovo in quel macroscopico vizio, il vizio più grave che può avere una prova, cioè quello di non

centrare per nulla sull'oggetto del tema probandum. È chiaro che ci sono... ne ho saltata qualcuna perché? Perché quelle che ho saltato possono in qualche modo avvicinarsi all'altro tema che ho evocato e cioè quello connesso con la modificazione dell'imputazione. Sia ben chiaro, Giudice, io un ho nessuna preoccupazione per una sola dei temi di prova di cui sto parlando, per uno solo dei temi di prova evocati in questa lista, e così non preoccupano questi altri che non ho citato e che riguardano... in cui si tratta di questioni... non so interenti dell'ingegner Moretti in convegni, interviste rilasciate o cose del genere, lì va beh che vengano, ma che venga anche il Della Valle a dire, come abbiamo letto su tutti i giornali, che Moretti è cattivo, che venga anche Montezemolo a dire "Moretti ha fatto qualcosa..." non Moretti poi, il tema di prova non è così, ma Ferrovie dello Stato, (inc.)... hanno fatto qualcosa per impedirci di stare sul mercato, mah è un problema, secondo me, di serietà di questo processo e anche, visto che io ho detto l'altra che non vedo l'ora, che non vedo l'ora di farlo questo processo ed è anche il motivo di cui mi sono lasciato andare quando dicevo che molto probabilmente non avrei chiesto poi, per ragioni anche che il mio cliente... ho esposto l'altra volta non avrei... non avrei lasciato questa comitiva, non vedo l'ora di farlo questo processo e anche per questo motivo comincio a

sentirlo, da molto tempo come mio, e quindi il tema della serietà, il tema della pertinenza, il tema di facciamo un processo su quello che è accaduto a Viareggio dei motivi e delle eventuali responsabilità, se ce ne sono, e secondo questo difensore di responsabilità italiane non ce ne sono, parliamo di questo e non di Della Valle che dice "ma in un incontro a (inc.) ho incontrato Moretti e mi è sembrata una persona (inc.)".

**Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - Mi scusi, Presidente, ma se si potesse delimitare l'intervento...

AVV. D'APOTE - Ho chiuso. Già limitato.

PRESIDENTE - Bene. Proseguendo Avvocato Valignani.

**Difesa - Avvocato Valignani**

AVV. VALIGNANI - Nell'interesse dell'ingegner Pezzati io chiedo l'ammissione dei testi e dei consulenti di cui alla lista depositata il 4 novembre, esame degli Imputati e riserva di produzione documentale. Faccio mie tutte le considerazioni svolte dai difensori che mi hanno preceduto di cui l'ultimo, il collega D'Apote, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Ruggeri Laderchi.

**Difesa - Avvocato Ruggeri Laderchi**

AVV. RUGGIERI LADERCHI - Noi ci riportiamo alle liste che

abbiamo depositato, quindi chiediamo l'esame dei testi e l'ammissione dei consulenti, il controesame come per legge e con riserva di produzione documentale. Se mi permette sul tema della produzione documentale oltre ad associarmi a quanto ha già detto l'Avvocato Raffaelli e l'Avvocato Giorgi, vorrei aggiungere sul tema della produzione documentale fatta dal gruppo degli Avvocati Dalla Casa, Pedonese, Nicoletti, Bagatti, etc. relativi... mi limiterò ad alcune considerazioni sul capitolo A della loro lista, del loro elenco ossia documenti essenzialmente afferenti alla società tedesca. Allora diverse considerazioni sono state fatte e mi permetto di riassumerle, in generale vi sono una serie di documenti in tedesco del quale viene prodotta una traduzione di cui non abbiamo... diciamo non si tratta di traduzione giurata e non c'è nessuna attestazione sulla corrispondenza all'originale e quindi il documento è l'originale tedesco, la traduzione non ha alcun valore, non è un documento in quanto non riferibile all'originale. Problema in qualche modo inverso esiste invece con il documento di cui si producono diversi estratti che è il famoso manuale della VPIC(?) e come vedrete è un documento molto importante nel corso del processo e ne viene prodotta una traduzione italiana, non viene prodotto l'originale tedesco e questa versione italiana non si sa chi l'ha prodotta, è un documento del

quale quindi è assolutamente ignoto lo stato e che sembra non corrispondere in diversi passaggi critici all'originale tedesco e quindi di nuovo non è un documento. E poi... e questo è un punto che è stato sollevato già da chi mi ha preceduto e sul quale vorrei però appunto sottolineare che i documenti 47, 48, 49 e 50 sono sostanzialmente delle SIT fatte durante la rogatoria. Come vedrete si tratta in sostanza di risposte a domande fatte dal Pubblico Ministero tedesco, domande che secondo le procedure utilizzate lì sono state fatte attraverso uno scambio di corrispondenza, ma non si tratta di un documento in senso proprio resistente, si tratta di risposte a domande degli inquirenti su fatti di indagini, documenti che proprio per questa ragione voi stessi, signor Giudici, avete escluso in parte... erano stati introdotti erroneamente nel fascicolo e durante le fasi precedenti voi avete escluso dal fascicolo. Vorrei sottolineare che le persone che firmano queste lettere sono persone che sono state chiamate come testimoni e mi riferisco in particolare alla signora Sandra Otto del Dibattimento Legale Deutsche Bank e la signora Urri (Inc.) Deutsche Bank, sono stati chiamati dai Pubblici Ministeri, dall'Avvocato Pedonese, Bartolini, Dalla Casa, e quindi Brachi, Marzaduri e direi quindi non si tratta di documenti... non si tratta di documenti ammissibili, vanno esclusi ed in ogni modo solo subordinatamente al

fatto che queste persone vengano e testimonino, cioè non è... non sono assolutamente ammissibili queste SIT come documenti, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Siniscalchi.

**Difesa - Avvocato Siniscalchi**

AVV. SINISCALCHI - Nell'interesse dell'ingegner Lehmann io chiedo innanzitutto l'ammissione dei testi e dei consulenti indicati nella lista testimoniale, chiedo l'esame dell'imputato e mi riservo la produzione documentale nel corso del dibattimento. Per quanto riguarda le prove proposte dalle controparti io faccio mie le considerazioni che sono state svolte dai colleghi che mi hanno preceduto per la parte direttamente pertinente alla mia posizione, in particolare chiedo l'espulsione dalla lista dei documenti presentata dall'Avvocato Dalla Casa e dei documenti numero 48, 49 e 50 per le considerazioni che ha appena svolto il collega Ruggieri Laderchi. Poi chiedo che comunque i Periti siano assunti nella veste, ove diciamo la loro testimonianza fosse ammessa, nella veste appunto di testimoni puri e chiedo che da un lato gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento siano ovviamente tradotti in lingua italiana e quindi che siano estromessi quelli depositati in lingua tedesca e che comunque le traduzioni siano asseverate perché effettivamente quello delle traduzioni, per quanto

riguarda la posizione che assisto, è un tema molto rilevante e quindi sotto questo profilo credo che qualsiasi traduzione che debba essere fatta da documenti in lingua straniera debba essere asseverata e anche quindi sotto questo profilo avere la possibilità di essere controllata diciamo del contraddittorio, grazie.

PRESIDENTE - Avvocato Scalise.

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Intanto chiedo l'ammissione dei testi e dei consulenti indicati nella lista depositata nei termini, riservo la produzione documentale alla prossima udienza anticipando già fin da ora che probabilmente la produzione documentale si limiterà agli stessi documenti già prodotti ed allegati ad una memoria depositata nell'Udienza Preliminare e quindi non ci saranno novità di rilievo, lo dico questo anche per i colleghi di Parte Civile e per il Pubblico Ministero che certamente hanno già esaminato quella documentazione, comunque immagino già che alla prossima udienza sarò in grado di depositarne una nuova copia al Tribunale. Alcune considerazioni mi tocca farle in relazione alle richieste di prova che sono state avanzate questa mattina, mi riferisco innanzitutto alla produzione documentale fatta dai colleghi di Parte Civile e mi riferisco anche... dal resoconto finale della Commissione Ministeriale che si

intenderebbe produrre alle Signorie Loro. Io credo che quella produzione sia una produzione inammissibile, anche nei termini così come sono stati illustrati e cioè come mero documento. Spenderò pochissime parole, ruberò cinque minuti al Tribunale, ma credo che sia importante ai fini di valutare la fondatezza o meno di questa mia eccezione, dare un po' un inquadramento generale di quelli che sono i compiti e le competenze della Commissione e quale sia stato nel nostro ordinamento la interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione e il Codice di Rito danno delle relazioni che vengono effettuate da organi amministrativi all'interno o parallelamente ad un procedimento penale. Come tutti sanno questa Commissione è stata istituita dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 162 del 2007 che ha istituito questo organismo investigativo che ha una sede propria all'interno del Ministero dei Trasporti e quindi è una commissione autonoma rispetto alle varie aziende che poi fanno capo al Ministero dei Trasporti, quindi ha assoluta autonomia funzionale e questo è lo scopo con il quale viene istituito. La commissione però, lo stesso Decreto Legislativo che istituisce questa Commissione, esplicitamente indica all'articolo 19 comma 4 che in alcun caso la Commissione può attribuire colpe o responsabilità riguardo ad un'indagine ispettiva che la stessa Commissione sta volgendo, in sostanza si

tratterebbe e si tratta di una commissione che deve valutare da un punto di vista strettamente ferroviario o relativo al trasporto di cui si sta occupando, l'evento che si è concretizzato. Va detto che la Commissione trova anche un limite di indagine in quella che è la direttiva 49 del 2004 che all'articolo 22 comma 3 di questa direttiva stabilisce che l'indagine deve essere condotta nella massima trasparenza possibile e che tutti i soggetti che possono essere coinvolti o attinti da un qualunque giudizio della Commissione devono poter partecipare ai lavori di questa Commissione, vedremo, è pacifico, l'abbiamo già eccepito, questo difensore lo ha già eccepito, nel corso dell'Udienza Preliminare che non tutti i soggetti indagati all'epoca oggi imputati di questo processo hanno partecipato ai lavori di questa Commissione. Ovviamente questa norma va letta anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione del nostro Codice di Rito la quale prevede espressamente che quando nel corso di attività ispettiva o di vigilanza previste da legge o decreti emergano indizi di reato la Commissione ha l'obbligo di far partecipare ai suoi lavori coloro verso i quali sono emersi questi indizi di reato e deve individuare gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e questa attività della

Commissione è una attività che deve essere compiuta secondo le disposizioni del Codice e questi sono i principi che devono essere osservati dalla Commissione. La Cassazione penale con la sentenza 20 gennaio 2006 della Seconda Sezione numero 2 mila 601 ha proprio stabilito in modo preciso che rilevano essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 220 del Codice... delle Disposizioni di Attuazione. Ora il problema riguarda se sia possibile attribuire ai lavori di questa Commissione la natura documentare a cui faceva riferimento prima il patrono di Parte Civile, ci stavo arrivando, Presidente, ma era obbligatorio, come dire, una premessa anche per fare vedere che ho studiato, non per altro. Se si può attribuire la... dicevo la qualificazione di documento al lavoro di questa Commissione, è stato fatto un riferimento, lo diceva prima l'Avvocato Manduchi, ad una sentenza della Corte di Cassazione che riguardava gli atti di una Commissione della Consob che sono stati acquisiti come documento a quel processo penale perché in quegli atti, in quel lavoro della Commissione si faceva un lavoro parallelo a quello che è stato fatto dall'ufficio della Procura e quindi nell'ambito del giudizio penale e venivano valutati e acquisiti dati contabili che non erano stati acquisiti nel processo penale e pertanto quei dati contabili avevano essi sì una natura documentale e allora

ci dobbiamo interrogare se in questo caso questa Commissione ha effettuato un lavoro e un percorso ispettivo autonomo rispetto al processo penale, e - come dicevo prima - per non incorrere nella limitazione di cui all'articolo 220 Disposizioni di Attuazione se nell'ambito di questa sua attività abbia incontrato fatti che in ipotesi potessero essere inquadrati in fatti reato e quindi come tale avrebbe dovuto fermare i lavori o comunque farli in modo diverso. Bene, la commissione, è pacifico, ha utilizzato nel fare il suo lavoro solo ed esclusivamente gli atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Lucca che sono stati trasmessi alla Commissione la quali li ha verificati, utilizzati, elaborati, elaborati in modo anche parziale ed autonomo senza contraddittorio per poi arrivare alla sua... alla stesura della relazione finale. Mi sembra evidente che in questo caso scatti la disposizione di cui all'articolo 220 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale e vi sia una nullità di ordine generale che non consente l'utilizzabilità e l'acquisizione di quella relazione nemmeno come documento...

PRESIDENTE - Nemmeno come documento.

AVV. SCALISE - ...perché non vi è stata una attività autonoma della Commissione, la Commissione ha solo fatto propri gli atti della Procura della Repubblica ed ha elaborato quegli atti, peraltro con un sistema che poi vedremo se

nel processo, nella discovery, verrà illustrato se sia corretto o non sia corretto, se sia giusto farlo oppure no. Io credo che il Tribunale debba assolutamente espungere da quelle produzioni la relazione della Commissione. Ove mai si dovesse, come dire, fare da... qualcuno delle Parti Civili o dall'ufficio del Pubblico Ministero un problema inerente alla tempestività di questa mia eccezione, ricordo che l'eccezione è stata già sollevata ed è stata già rigettata dall'ufficio del G.U.P. che era di avviso diverso rispetto a quanto questo difensore ha argomentato con un'ordinanza assai generica, credo di due, se non sbaglio di tre righe al massimo, e quindi la questione può essere riproposta dinanzi alle Signorie Loro. Passo ad un altro argomento e mi riferisco...

PRESIDENTE - Rapidamente, Avvocato, che dobbiamo dare la parola...

AVV. SCALISE - Lo so, presidente, però io la capisco... se lei vuole dare la parola prima agli altri e io poi parlo per ultimo così le diamo il tempo...

PRESIDENTE - No, ormai è bello caldo.

AVV. SCALISE - C'è un altro argomento da sottoporre alle Signorie Loro. Mi sono chiesto e devo dire che non ho poi fatto molta fatica nel tentare di inquadrarlo nei giusti binari, per utilizzare un tema caro a questo processo, un'altra questione che riguarda alcuni testi della lista

del Pubblico Ministero e di alcune delle Parti Civili, per comodità mi riferirò ai numeri della lista del Pubblico Ministero, però poi quando snocciolerò i nomi di questi testi vedrà che sono comuni a molte delle parti e mi riferisco al numero 48 della lista del 4 novembre 2013, al numero 49, al numero 50, al numero 79 della lista del 5 novembre che poi sarebbe la seconda lista che sostituiva concretamente...

PRESIDENTE - Guardiamo prima, seconda e terza.

AVV. SCALISE - Dalla seconda lista... e al numero 80 della seconda lista. Diciamo che potrei riferirmi solo alla seconda perché il Pubblico Ministero l'ha titolata... la presente lista testi annulla e sostituisce integralmente quella precedente e quindi diciamo (inc.). Mi riferisco a Laurino Angelo, Cremonesi Paolo, la Spina Lorena, Zallotto Alfredo e Landozzi Riccardo, questi testi vengono indicati dall'ufficio del Pubblico Ministero Laurino Angelo come Ispettore Superiore Comandante della Squadra Polfer di Milano, Cremonesi Paolo Assistente Capo della P.G. Polfer di Milano, Spina Lorena Ufficiale Giudiziario del Compartimento Polfer di Milano, Zallotto Alfredo Ufficiale di P.G. della A.s.l. di Prato, Landozzi Riccardo Ufficiale di P.G. della A.s.l. di Siena. Ora se noi leggessimo la lista testi solo sulla mera qualifica professionale mi si potrebbe dire "ma mi sembra evidente che questi sono testi che debbono essere ammessi e

debbono essere sentiti in questo processo", devo dire che il Pubblico Ministero è stato molto abile anche nel formulare il capitolo sul quale avrebbero dovuto riferire questi testi, perché ad una prima lettura di quel capitolo di... sul quale dovremmo sentire questi testi sembrerebbe che questi testi dovessero riferire su quanto hanno obiettivamente verificato nel corso delle indagini che il Pubblico Ministero di volta in volta gli ha delegato. Beh, esiste un problema però e il problema è questo: tutti e cinque questi testi hanno coadiuvato il Pubblico Ministero fin dal primo momento di questo processo, nel senso che i testi dopo aver fatto una piccola trince di indagine autonoma hanno assistito e coadiuvato l'ufficio del Pubblico Ministero durante la fase dell'Incidente Probatorio, basterà scorrere i verbali dell'Incidente Probatorio e lei vedrà che sempre questi testi sono stati presenti ai vari accessi e ai vari sopralluoghi, mi si dirà, per sminuirne la portata che forse erano necessari per poter far accedere i Periti alle cose che erano state sequestrate e quindi dover aprire e chiudere i sequestri, ma poi vedremo che non è così, i luoghi oggetti di sequestro, hanno partecipato questi testi e già questo potrebbe, come dire, forse essere superato con una affermazione di questi tipo e cioè erano necessari perché siccome era tutto sotto sequestro per poter far accedere i Periti e le Parti era

necessaria la presenza dell'Ufficiale di P.G. delegato dal Pubblico Ministero per poter verificare le cose sotto sequestro e quindi per poter fare tutte le prove che i Periti hanno potuto fare, ma questi signori hanno partecipato ed erano presenti a tutte le udienze che si sono svolte nel corso dell'Incidente Probatorio e quindi hanno assistito a tutta la discussione tecnica che si è svolta nell'ambito dell'Incidente Probatorio prendendo parte attiva a quella discussione tecnica coadiuvando il Pubblico Ministero nella produzione di slide e di quant'altro nel corso di quella udienza dell'Incidente Probatorio, terminato l'Incidente Probatorio questi testi, tutti questi testi, risulta dai verbali dell'Udienza Preliminare, hanno partecipato a tutta la fase dell'Udienza Preliminare e quindi hanno avuto modo di apprendere direttamente nel corso dell'Udienza Preliminare quelle che sono state le tesi difensive, le critiche che la difesa ha fatto al... al portato dell'indagine del Pubblico Ministero, in sostanza hanno, anche in questo caso, nella fase della discussione per le repliche del Pubblico Ministero, avuto un atteggiamento attivo nel corso della discussione coadiuvando e aiutando il Pubblico Ministero nell'utilizzo delle slide nel corso della discussione e chiunque è stato presente ha avuto modo di verificare quanto io le sto raccontando. E allora io credo che francamente l'attività di questi cinque

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, alcuni delle Polfer e altri della A.s.l., non può che essere inquadrata nell'attività tipica dell'ausiliario del Pubblico Ministero, perché hanno non solo compiuto delle indagini, ma hanno soprattutto coadiuvato il Pubblico Ministero nel corso delle fasi processuali fino ad oggi... che si sono consumate fino ad oggi e quindi hanno, come dire, avuto una partecipazione attiva a quelle fasi processuali e questi testi incorrono nel limite previsto dall'articolo 197 primo comma lettera D laddove questo... il nostro Codice prevede che non possono essere sentiti in qualità di testimoni gli ausiliari del Pubblico Ministero. È come se noi oggi volessimo sentire come teste uno dei Pubblici Ministeri perché in sostanza l'attività svolta da questi cinque signori è assolutamente assimilabile all'attività di ausiliario del Pubblico Ministero vietata dall'articolo 197. Io mi sono permesso, signor Presidente, di redigere una brevissima memoria, sono sette paginette, sul tema dell'inammissibilità, ovviamente affronto in questo tema anche tutte le varie sfaccettature che la giurisprudenza ha fino adesso voluto verificare per arrivare a quanto io le stavo rappresentando, sia in relazione dell'interpretazione da dare all'articolo 197 primo comma lettera D e sia per quanto riguarda l'interpretazione (inc.) dell'articolo 373 ai limiti del 373 e ai limiti dell'articolo 195 comma

4 in riferimento all'articolo 351. Il risultato di questo studio è che, a mio avviso ed avviso anche degli altri colleghi difensori che insieme a me hanno sottoscritto questa memoria, non potrete che dichiarare inammissibile la testimonianza di questi cinque soggetti in quanto hanno svolto nel corso delle indagini fino a qui espletate l'ufficio di ausiliario del Pubblico Ministero. Questa volta sono stato diligente anche io e ho fatto una quindicina di copie di questa memoria per il Pubblico Ministero e per le altre Parti Civili perché i colleghi difensori la conoscono come la conosco io. Per quanto riguarda le altre questioni, stavo dicendo, mi associo a quanto fino ad oggi è stato illustrato dagli altri colleghi e soprattutto con riferimento all'eccezione sollevata per quello che riguarda la posizione dei due periti dell'Incidente Probatorio che secondo uno dei patroni di Parte Civile non potrebbero essere sentiti in qualità di testimoni, la sentenza è stata più volte citata, la 12 mila 067 del 2010 delle Sezioni Unite ha fatto, mi sembra, chiarezza da questo punto di vista a tutto tondo.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato Scalise.

AVV. SCALISE - Non ho chiesto l'esame dell'imputato che invece intendo chiedere.

PRESIDENTE - Prego Avvocato Francini.

**Difesa - Avvocato Francini**

AVV. FRANCINI - Signor Giudice e signor Presidente, parlo anche per il collega Avvocato Padovani difensore delle altre due società e quindi parlo per le due tre società GATX Austria e GATX Germania e Jungenthal. Il mio intervento è semplice e celere, per quanto riguarda le questioni sollevate dai colleghi, mi riferisco e mi riporto a tutte le questioni che sono state sollevate e segnatamente l'ultima proposta dal collega Scalise e quella sulla questione relativa alle procedure sollevata dall'Avvocato Ruggeri Laderchi. Per quanto riguarda invece le richieste che le società propongono in sede di ammissione di prove chiedo l'ammissione dei testi e dei consulenti indicati nelle liste depositate in atti, controesame dei testi e dei consulenti indicati dalle altre Parti e nessun'altra istanza. Riserva di produzione documentale in corso di giudizio, grazie.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato.

AVV. FRANCINI - Le chiederei una cortesia, Presidente, mi perdoni, io purtroppo ho udienza a Livorno e quindi mi devo allontanare, nomino la collega Avvocato Belaise che è presente in sostituzione mia e ci dovrebbe essere agli atti già una nomina come sostituto anche per l'Avvocato Padovani.

PRESIDENTE - Avvocato Fiorella.

**Difesa - Avvocato Fiorella**

AVV. FIORELLA - Per quanto riguarda le due società che io assisto, vale a dire la società Trenitalia e la società Logistica chiedo l'ammissione di testi e consulenti i quali risultano nelle liste appunto di testi e consulenti già ritualmente presentate e per quanto riguarda, sempre con riferimento alle due società, presento richiesta scritta di acquisizione documentale con relativo fascicolo ed indice, mi riservo ulteriori documentazioni in rapporto a singole attività processuali. Controesame come per legge e mi associo alle eccezioni formulate dagli Avvocati Bazzani, Manduchi, Giorgi, Piazza, Mittone e Scalise.

PRESIDENTE - Grazie. Avvocato Giarda aveva già parlato per Cima, vero? Danelli per Brodel Helmut.

**Difesa - Avvocato Raffaelli**

AVV. RAFFAELLI - Ho già fatto richieste.

PRESIDENTE - Abbiamo praticamente finito, manca l'Avvocato Stile e abbiamo fatto...

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Presidente, vorrei solo verbalizzare che mi associo anche alle eccezioni formulate dopo il mio intervento dall'Avvocato Scalise e dall'Avvocato D'Apote.

PRESIDENTE - Avvocato Stile.

**Difesa - Avvocato Stile**

AVV. STILE - In difesa di R.F.I. per la responsabilità amministrativa chiedo l'ammissione dei testi e dei consulenti di cui alla lista depositata in termini e l'acquisizione della produzione documentale che è relativa esclusivamente ai profili della responsabilità amministrativa e quindi riguardo a modelli organizzativi, organismi di vigilanza che adesso produco su... con indice su CD, mi riservo poi ulteriore produzione documentale laddove fosse necessario. Chiedo il controesame dei testi di controparte, almeno di quelli che saranno ammessi, su questo poi devo ritornare per un istanze e mi riservo per quanto riguarda le prove documentali, le altre prove di cui al fascicolo del Pubblico Ministero che ovviamente non ho avuto modo di esaminare in funzione dei profili di ammissibilità, mi riservo quanto sarà il momento di fare le mie valutazioni, perché il fascicolo è conosciuto, ma naturalmente non nell'ottica dell'ammissibilità in sede probatoria.

PRESIDENTE - Non ho capito su cosa si riserva, Avvocato.

AVV. STILE - Mi riservo di eccepire l'inammissibilità di prove documentali nel momento in cui...

PRESIDENTE - Anche se non si riserva.

AVV. STILE - No...

PRESIDENTE - Ce lo voleva ricordare, lo so.

AVV. STILE - Esattamente. A questo riguardo, ma in particolar modo per quanto riguarda le liste testi del Pubblico Ministero, io non starò a sottolineare come opportunamente ha fatto l'Avvocato D'Apote, alcuni profili che mi sembrano macroscopici di inammissibilità e di estensione dell'oggetto diciamo di questa vicenda che già è sufficientemente complesso, io mi limito, a proposito delle liste testi del Pubblico Ministero, a rilevare che ai sensi della verifica che il Tribunale, anche d'ufficio, deve fare ai sensi dell'articolo 190 del Codice di Procedura Penale il profilo costituzionale relativo all'articolo 111 della costituzione in funzione della ragionevole durata del processo. A me pare, questo lo devo dire, tanto sono pochi secondi, però mi pare che sia opportuno evidenziarlo in questo momento, questo è un processo che penso tutti quanti vogliamo fare ed è un processo che ha una sua complessità e avrà certamente una durata... una durata accettabile, logica in rapporto alla complessità, se però si aggiungono una sua di considerazioni, che come ha messo in evidenza l'Avvocato D'Apote, ma potrei anche più sinteticamente... molto sinteticamente e con una battuta evidenziare che si vuole trasformare l'oggetto di questo processo da profili tecnici già ampiamente verificati, esaminati nel corso

delle indagini e nell'Incidente Probatorio allora io a questo punto mi devo appellare al Tribunale perché ovviamente tenga presente il proprio potere e dovere di ammissione e di selezione di quelle che sono prove palesemente non pertinenti e palesemente esorbitanti, naturalmente non posso che fare altro che rimettermi alla saggezza del Tribunale in funzione delle prospettive future di questo processo. Vorrei solamente su due punti... innanzitutto mi riporto alle eccezioni e le considerazioni dei colleghi, di tutti i colleghi ed in particolar modo specificamente l'Avvocato Manduchi, dell'Avvocato Mittone, dell'Avvocato Bazzani, dell'Avvocato Giorgi, dell'Avvocato Piazza, dell'Avvocato Giovene, dell'Avvocato Stortoni, dell'Avvocato Casartelli e dell'Avvocato Scalise poco fa facendole tutte quante mie e quindi non devo aggiungere altro se non due brevissime annotazioni. Uno, oggi mi pare che per quanto riguarda la vicenda come dovrebbero essere sentiti i due Periti del Giudice, Vangi e Licciardello, io mi pare che questa mattina proprio la Parte Civile ha correttamente prodotto un esposto denuncia nei confronti di questo, è esatto? No, mi pare. Ecco, un esposto... mi chiedo se sia...

PRESIDENTE - Sì, unitamente al decreto di archiviazione.

AVV. STILE - Siamo arrivati all'archiviazione...

PRESIDENTE - Unitamente ha prodotto anche la denuncia.

AVV. STILE - Sì. Ecco, mi chiedo se un'attività di questo genere, cioè volta naturalmente ad inficiare i contenuti di un Incidente Probatorio così complesso possa essere tale, come atto di parte, da inficiare la posizione testimoniale dei due consulenti, a me quello che interessa personalmente è l'Incidente Probatorio nel suo complesso che nessuno vuole mettere in discussione, non sono i professori Vangi e Licciardello nella nostra lista testi e quindi non ho nessuna ragione specifica di intervenire sul punto, però mi sembra veramente fuoriposto pensare che la posizione di questi possa essere modificata attraverso una denuncia che si è rilevata assolutamente infondata. Seconda annotazione è in rapporto alla relazione dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria, è stato richiamato a questo riguardo non mi pare... dico non mi pare del tutto propriamente l'analogia relazione invece dell'ANSV, Agenzia Nazionale sulla Sicurezza del Volo in relazione al processo del disastro di Linate, mi sono consultato anche con il collega Siniscalchi perché eravamo tutti e due difensori in posizioni diverse nel processo di Linate, le cose andarono così: vi fu un accordo delle parti per l'acquisizione della relazione dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza sul Volo e fondamentalmente in una situazione... perciò ce la ricordiamo, perché sono passati parecchi anni, perché la relazione fu resa

pubblica successivamente alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, questo (inc.) e ci fu un accordo delle Parti, per tutto il resto, per quanto riguarda il valore di questa relazione io mi riporto a quello che è stato detto precedentemente e quindi ritengo che questa relazione possa essere eventualmente acquisita soltanto dopo che si siano sentiti gli autori di questa relazione che sono stati citati come testi un po' da tutti quanti. Questa è la posizione, grazie.

PRESIDENTE - Abbiamo finito con le richieste di prova e a questo punto il... ah voleva produrre dei documenti, certo. Così è a disposizione delle Parti e il Tribunale avverte gli Imputati, se ci sono, che in qualsiasi momento possono rendere dichiarazioni spontanee e a questo punto c'è da sentire le Parti prima di pronunciarsi sull'ammissione delle prove e quindi al Pubblico Ministero chiederemo anche di chiarire, se lo ritiene, in relazione al profilo sollevato dai difensori sulla qualifica di alcuni testi o consulenti e controdedurre poi in ordine alle richieste di prova delle controparti.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo**

P.M. AMODEO - Cercheremo di rispondere su tutto, sul nutrito fuoco di sbarramento, ma non poteva che essere così, che è stato svolto in questa sede. Cercherò di esplicitare i

punti che mi stanno più a cuore con riserva poi dell'intervento del collega che approfondirà eventualmente altri temi. Allora...

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Presidente mi chiedo e chiedo al Tribunale, l'Avvocato D'Apote è intervenuto proprio in apertura di questa (inc.)...

PRESIDENTE - Che cosa vuole chiederci, Avvocato?

AVV. STORTONI - Può replicare il Pubblico Ministero?

PRESIDENTE - Non sta replicando, gli abbiamo dato la parola per controdedurre sulle vostre richieste di prova, ci mancherebbe. Ci mancherebbe! Prima di decidere il Tribunale... sulle vostre il Tribunale deve sentire le Parti prima di decidere, il Pubblico Ministero non è stato sentito su quanto avete voi richiesto di acquisire, ho chiesto... abbiamo chiesto al Tribunale di chiarire, peraltro su vostra richiesta, mi pare l'Avvocato Piazza è stato il primo che ha chiesto al Pubblico Ministero di chiarire quale sia la (inc.).

AVV. STORTONI - Quindi questo intervento è sulle prove da noi richieste e non sulle obiezioni da noi fatte alle prove? Che è una cosa molto diverse.

PRESIDENTE - Sulle prove richieste. È una cosa diversa, ma è chiaro.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo**

P.M. AMODEO - Presidente, io non vorrei avere, diciamo così, un (inc.) restraente nel replicare, cioè non la capisco questa osservazione della Difesa, non ho interrotto l'Avvocato Stortoni, ma voglio dire mi sembra assolutamente inconferente, comunque se posso riprendere il mio discorso e cercando comunque di essere veramente breve e seguendo l'ordine degli interventi il primo intervento mi pare che è stato relativo alla mancata distinzione tra C.T.U. e testimoni, Presidente, basta scorrere la lista testi e non voglio essere dissacrante con nessuno, sia ben chiaro, ma ci sta scritto C.T.U., laddove non ci sta scritto è scritto sulla consulenza tecnica, cioè... ed è una lista insomma in lingua italiana, c'è dappertutto. Leggo qui Domenici Ranieri per esempio, vado così a caso, C.T.U. medico legale sugli accertamenti tecnici svolti; Paolo Toni la stessa cosa; Bettini Leonardo... insomma è espressamente chiarito che si tratta di C.T.U. Se poi questa osservazione era prodromica ed eventualmente collegata a fare cadere in contraddizione il Pubblico Ministero e a collegarsi all'osservazione, peraltro correttamente svolta dall'Avvocato D'Apote, in funzione dell'articolo 225 del Codice di Procedura Penale dire "ah hai visto, hai più di due consulenti tecnici" e Presidente lo ricordo solo a me stesso, l'unica volta in cui la Corte Costituzionale ha

avuto modo di pronunciarsi sull'eventuale limitazione del numero dei consulenti tecnici nella sentenza del 1999, la numero 33, se non vado errato, che riguardava il tema del decaduto patrocinio ha detto chiaramente che non ci stanno limiti, ma mi sembra che è giusto, la Corte Costituzionale non poteva contraddire il principio della mancata dispersione dei mezzi di prova ed introdurre ad dibattimento un limite che è proprio della perizia svolta dal Giudice. La collocazione sistematica di una norma è uno dei criteri interpretativi, questa è una delle prime cose che ci insegnano all'Università, insegnavano, ormai per me sono passati tantissimi anni, voglio dire la collocazione sistematica è uno dei (inc.), unitamente alla mancata dispersione dei mezzi di prova il Pubblico Ministero ha accertato di svolgere una indagine, ci è riuscito oppure no, poi dopo lo vedremo, ma diciamo il più completa possibile ed è chiaro che di fronte... Ed è evidente che di fronte ad un disastro di queste dimensioni che coinvolgeva numerosi aspetti tecnici, perché se io devo andare ad indagare quali erano i comportamenti potenzialmente impeditivi dell'evento è chiaro che devo necessariamente rivolgermi e andare a bussare a svariate competenze tecniche e questo si rileva chiaramente, voglio dire, anche dalla formulazione dei capi d'imputazione che da questo punto di vista piaccia o no mi sembrano chiarissimi. Questo è sul primo tema. Una

cosa che poi tra l'altro mi... Perdonatemi, non voglio fare polemiche, sia ben chiaro, che mi lascia poi perplesso, ecco ora siamo al secondo tema, è che, voglio dire, mentre la Difesa di Moretti ha tutto, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, ma faccio male il Pubblico Ministero e men che meno potrei fare il difensore, ha tutto l'interesse, il diritto e la voglia e la tensione a scardinare, diciamo così, le richieste di testi che sono mirate a dire che non c'è distinzione alcuna tra Ferrovie Italiane S.p.A., R.F.I. e Trenitalia ma in realtà anche cento stazioni e chi più ne ha più ne metta, in barba diciamo alla liberalizzazione del trasporto ferroviario che era una delle... Mi pare che era previsto già nel trattato di Roma del 1957, se non vado errato, mentre io capisco che la Difesa di Moretti diciamo miri a demolire questo punto, ad onor del vero non capisco perché tutti gli altri difensori attacchino una cosa che è relativa alla contestazione, alle contestazioni che sono mosse a Mauro Moretti e che sono state ulteriormente rafforzate in sede di integrazione probatoria. Presidente, se noi andiamo a vedere, diciamo così, rapidamente le testimonianze che vengono contestate riguardano o per esempio quella che è stata citata...

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, mi perdoni, non è una replica.

P.M. AMODEO - Sono assolutamente conferenti e coordinate e

relative alla contestazione fatta a Mauro Moretti. Per quanto riguarda Vangi e Licciardello, io mi associo ovviamente alle osservazioni e alle richieste che ha fatto l'Avvocato Brachi. Presidente, si tratta non di non accettare il risultato della perizia, ma Dio me ne guardi, ma il modo in cui si è arrivato con misurazione ad occhio, con misurazioni parziali, report... con report infondati.

PRESIDENTE - La devo invitare...

P.M. AMODEO - Sto concludere, Presidente. Sulla tardività delle liste testi, Presidente, non vale neanche la pena soffermarsi più di tanto...

PRESIDENTE - No, Pubblico Ministero, mi perdoni se deve fare obiezioni alle richieste... o eccezioni di inammissibilità alle loro richieste di prova.

P.M. AMODEO - Nessuna, Presidente.

PRESIDENTE - Il collega non ha nulla da aggiungere. Le Parti Civili.

**Parte Civile - Avvocato Marzaduri**

AVV. MARZADURI - Solo su un punto che è stato oggetto di considerazione e che riguarda l'indicazione di un numero di consulenti tecnici superiore rispetto al numero di due indicato nell'articolo duecento...

PRESIDENTE - Ci dicono che non ci sono (inc.). è come prima.

AVV. MARZADURI - Il discorso penso che, se ho ben capito, ci

fu un intervento di un collega della Difesa che aveva chiesto se si potevano sostanzialmente scindere in due momenti gli interventi...

PRESIDENTE - Un chiarimento richiesto.

AVV. MARZADURI - Questo secondo momento doveva essere un momento... capisco il discorso (inc.), però bene o male doveva essere un contributo legato agli interventi della Difesa e così la Difesa nei confronti del nostro attuale intervento.

PRESIDENTE - Quindi ci chiarisca quel profilo (inc.).

AVV. MARZADURI - È un profilo, a mio avviso, abbastanza importante perché una volta individuato il significato del consulente come momento centrale della Difesa e sul punto ci sono vari interventi della Corte Costituzione e forse uno tra i più significativi è proprio quello che con riferimento alla garanzia riguardante i non abbienti e alludo alla sentenza con la quale la Corte ha riconosciuto il diritto anche a coloro che si avvalgono del patrocinio (inc.) ad avere la nomina di un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario, la sentenza è la 33 del 1999, bene ha individuato un criterio interpretativo che porta a leggere nella giusta dimensione il riferimento ad un numero massimo di consulenti da nominare, nel senso che come la Corte Costituzione ha osservato in quella occasione bisogna far riferimento, per dare sfogo pieno al diritto di difesa,

ad ogni accertamento tecnico necessario, pertanto l'indicazione numerica, se vuol continuare ad avere un significato, lo deve avere all'interno di quello specifico accertamento tecnico che si traduce in una circostanza, in un capitolo di prova, in un momento di accertamento rispetto a quale si avverte l'esigenza di un ricorso ad una particolare competenza tecnica e scientifica e pertanto non è un numero massimo insuperabile, è un numero che deve essere riferito alla particolarità dell'accertamento tecnico. Del resto nella disciplina della perizia, dico cose scontate per i miei colleghi e per il Collegio, il Legislatore ipotizza la nomina di una pluralità di periti quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità, senza neppure in questo caso però far riferimento specifico alla pluralità di accertamenti, potrebbe essere un unico accertamento che all'interno vede una pluralità di profili che devono essere gestiti coltivati da diversi specialisti. A maggior ragione laddove invece c'è una pluralità di problematiche (inc.) che richiedono queste specifiche competenze ci potrà essere la nomina di consulenti tecnici in numero non superiore a due, ma per ciascuno di questi (inc.). Quindi le valutazioni in ordine alla congruità delle indicazioni numeriche, qui mi fermo, devono essere, ad avviso di questa difesa, riferite a questa regola di valutazione che poi, come

abbiamo visto, è quella che è stata individuata dalla Corte Costituzionale che grazie al lavoro del collega Carloni individuiamo in una importante ordinanza del Tribunale di Torino Sezione Prima Penale nel processo che viene chiamato in gergo eternit e in questa ordinanza si pongono proprio i problemi di cui ora stiamo discutendo con una soluzione che segue sostanzialmente... o meglio io seguo le linee che sono fornite da questa ordinanza, ma comunque indica proprio questo percorso interpretativo che mi sono permesso di riassumere alle Signorie Vostre. Mi rimetto alle valutazioni del Collegio su tutte le altre questioni sollevate dalla Difesa.

**Parte Civile - Avvocato Cecchetti**

AVV. CECCHETTI - Mi devo assentare e nomino mio sostituto l'Avvocato Antonini che è qui presente ed insisto sulla produzione documentale.

**Parte Civile - Avvocato Brachi**

AVV. BRACHI - Sempre Avvocato Luca Brachi per Regione Toscana ed Immobiliare Firenze. Due rassicurazioni al Tribunale, una quella per cui il mio intervento è strettamente conforme al dictum della norma processuale che dice "sentite le Parti in ordine alle richieste istruttorie". Vorrei precisare, Presidente e Giudici del Tribunale, che la mia... i miei rilievi in ordine ai profili di

ammissibilità o sulla veste del... sulla natura o sulla veste della fonte che dovrebbe essere ammessa e sentita, sono stati anticipati rispetto alla richiesta istruttoria e quindi se nonostante i miei rilievi la Parte ha insistito nella richiesta di audizione credo di avere diritto a prendere posizione sulla richiesta di prova e quindi vorrei rassicurare tutti che resto strettamente inerente (inc.).

PRESIDENTE - L'ha già ampiamente illustrata.

AVV. BRACHI - Sono telegrafico, se mi consente.

PRESIDENTE - Ha già detto tutto, hanno... Le parti hanno dedotto... hanno controdedotto e lei ha illustrato ampiamente la sua posizione, quindi se è quello il punto la devo invitare a fare obiezione di altro genere rispetto a quanto chiesto.

AVV. BRACHI - Riguarda il punto... non è una obiezione su quanto... riguarda il punto sul richiamo di una sentenza delle Sezione Unite.

PRESIDENTE - Abbiamo sviscerato questo argomento, lei prima e poi (inc.) e poi il Tribunale assumerà la decisione. Se non c'è dell'altro diamo la parola...

AVV. BRACHI - Era solo ribadire la distinzione. Io insisto per poter interloquire, poi per l'amor del cielo prendo atto della...

PRESIDENTE - Se è una replica (inc.).

AVV. BRACHI - Non è una replica, è un una presa di posizione

su una richiesta istruttoria che la parte ha sostenuto su una mia anticipazione di un profilo di ammissibilità, io avrei potuto sottacerla e porre la questione senza dare possibilità di replica alla parte, tutto qua, se poi questo è il dictum del Tribunale ne prendo atto.

PRESIDENTE - Avvocato, grazie.

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - Siccome nei miei confronti è stata fatta una eccezione ben precisa riguardo al punto 37 che è l'ammissione del teste Armando Romeo ex Segretario Nazionale O.R.S.A. Ferrovie residente a Palermo su una questione di... su una questione di pertinenza rispetto al dato temporale, faccio presente che è se è una eccezione taccio, se invece è un chiarimento lo esplico.

PRESIDENTE - Sul teste numero 37.

AVV. ANTONINI - Mi è stata fatta una eccezione, io la chiamo così, però se è un chiarimento allora esplico questo chiarimento e..

PRESIDENTE - Rapidissimamente.

AVV. ANTONINI - Se invece è un'eccezione io taccio perché non è prevista replica.

PRESIDENTE - Chiarisca che vuole dirci.

AVV. ANTONINI - Proprio un chiarimento che in merito all'eccezione riguardo la pertinenza della relazione ai fatti ed in particolare al dato temporale nella

circostanza che se... Si fa riferimento al dato temporale nella frase "dovrà riferire su ciò che è a sua conoscenza in ordine ai fatti di cui al capo d'imputazione" e come ben sappiamo il capo d'imputazione formulato dalla Procura è ben analitico e specifico anche sui fatti, facendo presente, proprio brevemente, che l'ex segretario era segretario al momento dei fatti e ben precedentemente ai fatti segretario dell'O.R.S.A. e quindi è chiamato a riferire su queste cose qui di specifico sul cabotaggio e sull'immatricolazione.

PRESIDENTE - Grazie.

**Parte Civile - Avvocato Dalla Casa**

AVV. DALLA CASA - Rispetto alle liste testi e consulenti direi di tutte le difese questo difensore...

PRESIDENTE - Finalmente.

AVV. DALLA CASA - ...aveva ritenuto di non sollevare questioni relative al fatto che anche... che in quelle liste l'impressione che vi sia l'indicazione di testi chiamati poi a deporre su questioni che in realtà sono proprio di consulenti fosse abbastanza evidente. Ho sentito però che stamani questo tipo di osservazione è stata fatta alle liste testi e consulenti delle Parti Civili, quindi per quanto mi riguarda in primis io stesso sollevo questa questione invitando il Tribunale a valutare attentamente il contenuto delle circostanze su cui testi indicati

nelle difese avversarie, e parlo di tutte le Difese, saranno chiamati a deporre. In secondo luogo, per quanto concerne le mie liste testimoniali di consulenti, credo che francamente la questione sia facilmente risolvibile, perché sono state dettagliatamente esposte due sezioni tutte e quattro le liste testi e consulenti che ho depositato, parte A testi e parte B consulenti e quindi ritengo quantomeno improvvida l'eccezione che è stata sollevata, grazie.

**Parte Civile - Avvocato Dalle Luche**

AVV. DALLE LUCHE - Mi associo a quanto poc'anzi detto dal collega Dalla Casa e anche alla specificazione del collega Antonini rispetto al dato temporale, perché anche nei miei confronti di alcuni due testimoni... Di tre testimoni il collega Mittone aveva evidenziato la mancata indicazione del dato temporale, c'è un richiamo esplicito al capo d'imputazione e quindi penso che sia ampiamente... Un'unica cosa: visto che il collega Giarda ha assistito nel sentire i periti, mi associo... Ai periti Vangi e Licciardello, mi associo a quanto ha già ampiamente esposto il collega Brachi. Volevo fare una puntualizzazione, siccome è stato detto che è tutto... Tutto nasce da un tentativo di estromettere Vangi e Licciardello dal loro ruolo di Periti siccome quelle denunce sono state sottoscritte da questo difensore

insieme al collega Antonini e al collega Nicoletti, poi non so se altri se mi scordo, vorrei invitarli e avrete occasione a leggere le risposte che furono date (inc.)...

PRESIDENTE - Avvocato, siamo fuori da...

AVV. DALLE LUCHE - È un minuto solo. (Inc.) le risposte imbarazzanti e avrete modo di leggere.

PRESIDENTE - L'unica...

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Dalla Casa in ordine alle liste testimoniali delle Difese. Mi taccio sul resto perché sarebbero delle repliche e quindi rispetto il dato normativo dell'invito del Tribunale.

**Parte Civile - Avvocato Quartararo**

AVV. QUARTARARO - Anche l'Avvocato Quartararo l'INAIL si associa.

**Parte Civile - Avvocato Nicoletti**

AVV. NICOLETTI - Avvocato Nicoletti si associa alle osservazioni dell'Avvocato Dalla Casa.

**Parte Civile - Avvocato Dalla Casa**

AVV. DALLA CASA - Le osservazioni le ho articolate anche quale

sostituto processuale degli Avvocati Capri, Maccioni e Pedonese.

PRESIDENTE - Il Tribunale aveva l'esigenza di comprendere, di avere un chiarimento dall'ufficio del Pubblico Ministero in ordine alla questione sollevata dall'Avvocato Scalise circa il ruolo di ausiliari di P.G. di quei testimoni che vanno dal 47, mi pare, al 50 e avevamo necessità di un chiarimento alla luce delle argomentazioni svolte, anche con riferimento ai fatti specifici e alla presenza in aula, alle slide, sono fatti che il Tribunale ignora al momento.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo**

P.M. AMODEO - Non mi aspettavo questa eccezione, comunque ricordo solo a me stesso che l'articolo 149, se non vado errato, delle Disposizioni di Attuazione, che disciplina in qualche maniera la presenza del teste in aula in udienza dibattimentale è stato più volte scrutinato dalla Corte di...

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Presidente, scusi, questa però è una replica.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo**

P.M. AMODEO - Mi viene chiesto o non mi viene chiesto.

PRESIDENTE - Vada avanti, Pubblico Ministero.

P.M. AMODEO - È stato più volte scrutinato dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che la violazione dell'obbligo del teste di non assistere all'esame delle Parti nell'udienza dibattimentale, Presidente, non è quella preliminare, non è sanzionata da nessuna nullità e né da nessuna inutilizzabilità e che al più questo può, diciamo così, legittimare il Collegio a valutare la bontà, la sincerità, l'attendibilità delle dichiarazioni del teste che viene a riferire al Dibattimento che ha assistito alla dichiarazione di altri testi. Per il principio di ovvia continenza logica io ritengo che l'eccezione vada completamente disattesa. Devo aggiungere una cosa, ad abundantiam, anche qui la Cassazione individua una sorta di *prezium genus* tra testimoni e testi... testimone esperto, voi siete troppo bravi perché io vi citi l'alluvionale giurisprudenza della Cassazione sul tema, ma è la posizione di quel teste che parla avendo una particolare conoscenza tecnica sulle quali ha messo le mani.

PRESIDENTE - Quindi mi pare di capire, perché il Tribunale ignorava la circostanza, mi pare di capire che sia un dato accertato che poi hanno preso parte alle udienze dibattimentali?

P.M. AMODEO - Credo che sia verbalizzato nel verbale di udienza, presidente, se non li avete li possiamo produrre.

PRESIDENTE - I verbali di udienza...

P.M. AMODEO - Preliminare.

PRESIDENTE - Probatoria e preliminare.

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Che sono stati presenti in udienza, non hanno svolto nessuna funzione di ausiliario, volevo sottolineare questo, l'ausiliario è qualcosa di ben preciso, redige atti e verbalizza gli atti svolti in qualità di ausiliario e quindi deve svolgere una funzione diversa da quella di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, durante questa loro presenza in aula non hanno svolto nessuna attività di ausiliario.

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - Non è né una replica né niente del genere, semplicemente una precisazione di quello che ho detto, perché forse l'ho detto male, a seguito del...

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo.**

P.M. AMODEO - Chiedo scusa, la replica non ce l'ha avuta il Pubblico Ministero e non neanche la Difesa.

PRESIDENTE - Me non deve averla neanche l'Avvocato D'Apote, infatti cosa voleva dire?

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - Non è una replica.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodeo**

P.M. AMODEO - Neanche la mia era una replica ed è stata impedita.

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - È intervenuto su una questione che ho posto io e quindi la sua era una replica ed è quella dei consulenti, ma probabilmente io non mi sono spiegato

PRESIDENTE - No, si è spiegato benissimo. Si è spiegato benissimo per il Tribunale.

AVV. D'APOTE - Avevo fatto riferimento all'articolo 225 e non al 233 che ovvio lo conosciamo tutti, non voglio... il problema è il 233 è un'altra cosa.

PRESIDENTE - Lo sappiamo.

AVV. D'APOTE - E il 225...

PRESIDENTE - È una replica, siamo d'accordo. Grazie, Avvocato D'Apote.

AVV. D'APOTE - Ricordando che non mi sono opposto ai C.T. Pubblico Ministero medico legale.

PRESIDENTE - L'ha chiarito, l'ha detto prima. Il progetto del Tribunale era quello di... ovviamente le questioni sono molte, articolate e prima decidere sull'ammissione dei numerosi mezzi di prova richiesti abbiamo bisogno di uno studio evidentemente e di una analisi più approfondita e

quindi (inc.) del Tribunale, ma qui abbiamo bisogno della collaborazione vostra ed in particolare del Pubblico Ministero, era quella di non decidere ora sull'ammissione delle prove, di non pronunciare ora l'ordinanza, di autorizzare però sin da ora, per la prossima udienza, la citazione di alcuni testi, fermo restando il provvedimento successivo che potrebbe essere di ammissione o di non ammissione. Immagino che ci siano dei testi sui quali tutte le Parti concordano che poi possano essere sentiti senza... i primi 48, ecco. Mi pare particolarmente chiara la posizione dell'Avvocato Mittone. Quindi...

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Preciso subito che quindi salteremo sicuramente dalla prima selezione tutti i testi su cui c'è stata una questione o una eccezione così per tagliare comunque al teste al toro, è intenzione di questo ufficio iniziare dall'escussione dei quindici testi che indicheremo, perché riteniamo possano essere esauriti in un'unica udienza i seguenti testi, la lista del Pubblico Ministero è progressiva e quindi indicando un numero il teste è individuato in maniera univoca. L'unica lista che va esclusa...

PRESIDENTE - A quale lista facciamo riferimento, chiede l'Avvocato Scalise?

P.M. GIANNINO - Quella depositata il 5 novembre e le due successive, l'unica che va esclusa è quella depositata il 4 novembre perché è stata sostituita il 5 novembre perché Excel si era mangiato due pagine, quindi abbiamo dovuto ristamparla e ridepositarla, quindi quella del 4 la potete cestinare e quindi farò riferimento a quella depositata il 5 e alle due successive.

PRESIDENTE - Quindi quali ci indica?

P.M. GIANNINO - I testi sono il numero 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 45 per poi andare alla voce numero 95 in cui sono indicate tutte le Persone Offese delle quali intendiamo citare i primi sei andando nell'ordine indicato.

PRESIDENTE - Non pensa che 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 45... lei lo sa molto meglio di noi quali tempi possano portare via.

P.M. GIANNINO - Io credo rapidi.

PRESIDENTE - Ah sono testi rapidi.

P.M. GIANNINO - Sì.

AVV. STORTONI - Questi tutti per la prossima udienza?

P.M. GIANNINO - Sì. E poi la voce 95 i testi Ayad (inc.), Frasca Claudia, Galli Laura, Maccarone Anna, Piagentini Marco, Ullah Hichan, sono in tutto quindici testi.

PRESIDENTE - Allora, quanti sono?

P.M. GIANNINO - I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 45 e poi dalla voce 95 in cui sono indicate le Persone Offese il primo gruppo, visivamente individuato, perché sono in due

capoversi diversi, quindi i primi sei della voce 95.

PRESIDENTE - Allora, l'udienza del 14 maggio che è la prossima parte alle 09.30 e finirà poi... faremo la pausa e poi si comincerà alle tre o a seconda degli orari e finiremo quando finiremo, questa è una prima comunicazione. La seconda comunicazione è che l'udienza del 21 maggio la dottoressa Marino è ad un corso obbligatorio al quale non può non andare e quindi l'udienza del 21 la recupereremo... poi stabiliremo insieme quando la recupereremo e quindi dal 14 poi passeremo al 28 maggio. Il Tribunale autorizza il Pubblico Ministero alla citazione dei testi ora indicati, riservandosi il provvedimento di ammissione delle prove richieste all'odierna udienza con provvedimento di cui sarà data lettura alla prossima in data 14 maggio 2014 ore 09.30 a cui rinvia il processo.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 158458

SENTOSCRIVO Società Cooperativa

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista

SAPONARO SIG.RA BARBARA - Trascrittrice

---

Ticket Udienza n° 25796

ID Procedimento n° 88344